

**MODELLO DI ORGANIZZAZIONE DI GESTIONE E DI CONTROLLO**  
**ex art. 6, comma 1 D.Lgs. 231/2001**

**Gretsch Unitas Italia S.r.l.**

**con sede in Località Montean 8 – Zona Industriale – 37010 Cavaion Veronese (VR)**

**P.IVA: IT01541170237**

**C.C.I.A.A. VR182816 - Registro imprese n. 01541170237 –**

**Cap. Soc. € 516.456 interamente versato**



DATA APPROVAZIONE: dicembre 2022

Ultimo aggiornamento: 26.04.2024

# INDICE

## SEZIONE I

<b>1. DESCRIZIONE DEL QUADRO NORMATIVO .....</b>	<b>4</b>
1.1. Principio di legalità .....	5
1.2. Criteri oggettivi di imputazione della responsabilità .....	5
1.3. Criterio soggettivo di imputazione della responsabilità .....	7
1.4. Tipologia di reati contemplati .....	7
1.5. I reati commessi all'estero .....	20
1.6. Delitto tentato .....	20
1.7. Le sanzioni .....	20
1.8. Le misure cautelari interdittive e reali .....	23
1.9. Le azioni esimenti dalla responsabilità amministrativa .....	23
1.10. Procedimento di accertamento dell'illecito.....	24
1.11. Le azioni esimenti della responsabilità civile .....	25
<b>2. SCOPO .....</b>	<b>27</b>
<b>3. CAMPO DI APPLICAZIONE .....</b>	<b>28</b>

## SEZIONE II

<b>4. II MODELLO DI GRETSCH UNITAS ITALIA S.R.L. ....</b>	<b>29</b>
4.1. Premessa .....	29
4.2. La società .....	30
4.3. Finalità, Elaborazione ed Approvazione del Modello .....	31
4.4. Assetto organizzativo .....	33
4.5. Composizione del Modello .....	33
4.6. Obiettivi del Modello .....	33
4.7. Verifica ed Aggiornamento del Modello .....	34
<b>5. L'ORGANISMO DI VIGILANZA .....</b>	<b>35</b>
5.1. Individuazione dell'Organismo di Vigilanza .....	35
5.2. Composizione dell'Organismo di Vigilanza .....	35
a) Onorabilità .....	36
b) Professionalità .....	36
c) Indipendenza .....	36

5.3. Durata in carica .....	37
5.4. Modalità di nomina e revoca dell'Organismo di Vigilanza .....	37
5.5. Compiti e Poteri dell'Organismo di Vigilanza .....	38
5.5.1. <i>Poteri dell'ODV</i> .....	39
5.5.2. <i>Linee di riporto</i> .....	40
5.5.3. <i>Flussi informativi verso l'ODV</i> .....	41
5.6. Accertamento di infrazioni al Modello e al Codice Etico e segnalazioni all'ODV.....	43
5.6.1. <i>Segnalazioni all'ODV</i> .....	44
5.6.2. <i>Raccolta e conservazione delle informazioni</i> .....	44
5.6.3. <i>Obblighi di riservatezza ai sensi dell'art. 6, comma 2.bis, D.Lgs. 231/01</i> .....	44
5.6.4. <i>Misure ulteriori per la tutela del segnalante in buona fede</i> .....	45
5.7. Budget e Logistica .....	45
5.8. Regole di convocazione e di funzionamento .....	46
<b>6. DIFFUSIONE DEL MODELLO E FORMAZIONE DELLE RISORSE .....</b>	<b>46</b>
6.1. Nei confronti degli apicali e dei dipendenti .....	46
6.2. Nei confronti dei consulenti / collaboratori esterni .....	48
<b>7. SISTEMA DISCIPLINARE .....</b>	<b>48</b>
7.1. Obiettivi del sistema disciplinare .....	48
7.2. Struttura del sistema disciplinare .....	48
7.2.1. <i>nei confronti dei Dipendenti</i> .....	48
7.2.2. <i>nei confronti degli amministratori</i> .....	49
7.2.3. <i>nei confronti dell'Organismo di Vigilanza</i> .....	49
<b>8. IL CODICE ETICO E DI CONDOTTA AZIENDALE .....</b>	<b>49</b>
<b>9. PIANO DI FORMAZIONE E COMUNICAZIONE .....</b>	<b>50</b>

## SEZIONE I

### 1. IL DECRETO LEGISLATIVO DELL'8 GIUGNO 2001 N. 231

Con il decreto legislativo 8 giugno 2001 n. 231 recante la «*Disciplina della responsabilità amministrativa delle persone giuridiche, delle società e delle associazioni anche prive di personalità giuridica, a norma dell'articolo 11 della legge 29 settembre 2000, n. 300*» (in breve: il "Decreto"), entrato in vigore il 4 luglio successivo, si è inteso adeguare la normativa italiana in materia di responsabilità delle persone giuridiche alle convenzioni internazionali sottoscritte da tempo dall'Italia, in particolare:

- ✓ la convenzione di Bruxelles del 26 luglio 1995 sulla tutela degli interessi finanziari della Comunità Europea;
- ✓ la convenzione di Bruxelles del 26 maggio 1997 sulla lotta alla corruzione di funzionari pubblici sia della Comunità Europea che degli Stati membri;
- ✓ la convenzione OCSE del 17 dicembre 1997 sulla lotta alla corruzione di pubblici ufficiali stranieri nelle operazioni economiche ed internazionali.

Con tale Decreto è stato introdotto nel nostro ordinamento a carico delle persone giuridiche (in breve: "società") un regime di responsabilità amministrativa - equiparabile di fatto alla responsabilità penale<sup>1</sup> - che va ad aggiungersi alla responsabilità della persona fisica che ha materialmente commesso determinati fatti illeciti e che mira a coinvolgere, nella punizione degli stessi, le società nel cui interesse o vantaggio i reati in discorso siano stati compiuti.

La responsabilità prevista dal Decreto si configura anche in relazione a reati commessi all'estero, purché per gli stessi non proceda lo Stato nel cui luogo sia stato commesso il reato (art. 4).

La responsabilità dell'ente sussiste anche se l'autore del reato non è stato identificato ed ancorché il reato medesimo sia estinto nei confronti del reo per una causa diversa dall'amnistia o dalla prescrizione (art. 8).

Le sanzioni amministrative a carico dell'ente si prescrivono, salvo i casi di interruzione della prescrizione, nel termine di 5 anni dalla data di consumazione del reato (art. 22).

---

<sup>1</sup> La natura "penale" di questa responsabilità si desume da quattro elementi: 1) deriva da reato nel senso che il reato costituisce presupposto della sanzione; 2) viene accertata con le garanzie del processo penale e da un magistrato penale; 3) comporta l'applicazione di sanzioni di natura penale (sanzioni pecuniarie e sanzioni interdittive); 4) centrale è il ruolo della colpa o del dolo, operando il principio di colpevolezza

### **1.1. Principio di legalità**

La responsabilità dell'ente sorge nei limiti previsti dalla legge: l'ente «non può essere ritenuto responsabile per un fatto costituente reato, se la sua responsabilità [penale] in relazione a quel reato e le relative sanzioni non sono espressamente previste da una legge entrata in vigore prima della commissione del fatto» (art. 2).

### **1.2. Criteri oggettivi di imputazione della responsabilità**

I criteri oggettivi di imputazione della responsabilità ex d.lgs. 231/2001 sono tre:

- a) la realizzazione di una fattispecie di reato indicata nell'ambito del Decreto dall'art. 24 all'art. 25 duodecies;
- b) il fatto di reato deve essere stato commesso «nell'interesse o a vantaggio dell'ente» (art. 5 comma 1);
- c) l'illecito penale deve essere stato realizzato da uno o più soggetti qualificati, ovvero «da persone che rivestono funzioni di rappresentanza, di amministrazione o di direzione dell'ente o di una sua unità organizzativa dotata di autonomia finanziaria e funzionale», o da coloro che «esercitano, anche di fatto, la gestione e il controllo» dell'ente (soggetti in c.d. posizione apicale); oppure ancora «da persone sottoposte alla direzione o alla vigilanza di uno dei soggetti apicali» (c.d. subalterni) (art. 5 comma 1 lett. a e b).

#### *Interesse o vantaggio*

È bene tener presente che interesse e vantaggio sono concetti giuridici tra loro diversi ed alternativi e, pertanto, ben si potrebbe avere una condotta interessata senza alcun vantaggio per l'ente ovvero un vantaggio esclusivo per l'ente a fronte di un comportamento totalmente disinteressato dell'autore del reato.

Sul significato dei termini "interesse" e "vantaggio", la Relazione governativa che accompagna il Decreto attribuisce al primo una valenza marcatamente soggettiva, suscettibile di una valutazione ex ante – c.d. finalizzazione all'utilità – ed al secondo una valenza marcatamente oggettiva - riferita quindi ai risultati effettivi della condotta del soggetto agente che, pur non avendo avuto direttamente di mira un interesse dell'ente, ha realizzato comunque con la sua condotta un vantaggio in suo favore, suscettibile di una verifica ex post.

I caratteri essenziali dell'interesse sono stati individuati: nell'oggettività, intesa come indipendenza dalle personali convinzioni psicologiche dell'agente e nel correlativo suo necessario radicamento in elementi esterni suscettibili di verifica da parte di qualsiasi osservatore; nella concretezza, intesa come iscrizione dell'interesse in rapporti non meramente ipotetici e astratti, ma sussistenti realmente, a salvaguardia del principio di offensività; nell'attualità, nel senso che l'interesse deve essere obiettivamente sussistente e riconoscibile nel momento in cui è stato riconosciuto il fatto e non deve essere futuro e incerto, mancando altrimenti la lesione del bene necessaria per qualsiasi illecito che non sia configurato come mero pericolo; nella non necessaria rilevanza economica ma riconducibile pure a una politica d'impresa.

L'interesse è, quindi, da ricondurre a due tipi di condotta illecita: il primo si ha quando l'illecito viene commesso all'interno di una politica di impresa finalizzata a trarre il massimo profitto con mezzi illeciti; in tal caso l'atto criminoso rientra quindi nella logica dell'impresa. Mentre il secondo tipo di condotta si realizza quando l'ente è stato costituito proprio con lo scopo di commettere reati (c.d. impresa criminale); in tale ipotesi non ci sarà più distinzione tra lecito e illecito ma un'impresa la cui attività è finalizzata ad ottenere il maggior guadagno attraverso fini illeciti.

Per vantaggio, invece, si intende qualsiasi utilità patrimoniale oggettivamente apprezzabile riconducibile all'Ente e può essere: diretto, ovvero riferibile in via esclusiva e diretta all'Ente; indiretto, cioè mediato da risultati fatti acquisire a terzi, suscettibili però di ricadute positive per l'Ente; economico, anche se non necessariamente immediato.

L'interesse o il vantaggio dell'Ente vengono inoltre considerati alla base della responsabilità di quest'ultimo anche nel caso in cui coesistano interessi o vantaggi dell'autore del reato o di terzi. Mentre l'ente non risponde qualora l'interesse alla commissione del reato da parte del soggetto in posizione qualificata all'interno dell'ente sia esclusivo dell'autore del reato o di terzi.

Non essendo stato invece riconosciuto alcun effetto esimente al "vantaggio" esclusivo dell'autore del reato o di terzi, ma solo – come detto – all'interesse esclusivo di questi soggetti, si deve ritenere la responsabilità dell'ente anche qualora questi non consegua alcun vantaggio ovvero quando vi sia un vantaggio esclusivo dell'autore del reato o di terzi, purché sussista un interesse dell'ente, eventualmente concorrente con quello di terzi, alla commissione del reato perpetrato da soggetti in posizione qualificata nella sua organizzazione.

### **1.3. Criterio soggettivo di imputazione della responsabilità**

Il criterio soggettivo di imputazione della responsabilità si concretizza laddove il reato esprima un indirizzo connotativo della politica aziendale o quantomeno dipenda da una colpa in organizzazione. Le disposizioni del Decreto escludono la responsabilità dell'ente, nel caso in cui questo - prima della commissione del reato - abbia adottato ed efficacemente attuato un «modello di organizzazione e di gestione» (in breve: “modello”) idoneo a prevenire la commissione di reati della specie di quello che è stato realizzato.

La responsabilità dell'ente, sotto questo profilo, è ricondotta alla «mancata adozione ovvero al mancato rispetto di standards doverosi» attinenti all'organizzazione e all'attività dell'ente; difetto riconducibile alla politica d'impresa oppure a deficit strutturali e prescrittivi nell'organizzazione aziendale.

### **1.4. Autori del reato: soggetti in posizione apicale e soggetti sottoposti all'altrui direzione**

Come sopra anticipato, secondo il D. Lgs. n. 231/2001, la società è responsabile per i reati commessi nel suo interesse o a suo vantaggio:

- da “persone che rivestono funzioni di rappresentanza, di amministrazione o di direzione dell'ente o di una sua unità organizzativa dotata di autonomia finanziaria e funzionale nonché da persone che esercitano, anche di fatto, la gestione e il controllo dell'ente stesso” (i sopra definiti soggetti “in posizione apicale” o “apicali”; art. 5, comma 1, lett. a), del D. Lgs. n. 231/2001);
- da persone sottoposte alla direzione o alla vigilanza di uno dei soggetti apicali (i c.d. soggetti sottoposti all'altrui direzione; art. 5, comma 1, lett. b), del D. Lgs. n. 231/2001).

È opportuno, altresì, ribadire che la società non risponde, per espressa previsione legislativa (art. 5, comma 2, del D. Lgs. n. 231/2001), se le persone su indicate hanno agito nell'interesse esclusivo proprio o di terzi.

### **1.5. Tipologia di reati contemplati**

L'ambito operativo del Decreto riguarda ad oggi i seguenti reati:

**1. Indebita percezione di erogazioni, truffa in danno dello Stato, di un ente pubblico o dell'Unione europea o per il conseguimento di erogazioni pubbliche, frode informatica in danno dello Stato o di un ente pubblico e frode nelle pubbliche forniture (Art. 24, D.Lgs. n. 231/2001) [articolo modificato dalla L. 161/2017 e dal D.Lgs. n. 75/2020, e dalla L. n. 137/2023]**

- Malversazione di erogazioni pubbliche (art. 316-bis c.p.) [articolo modificato dal D.L. n. 13/2022]
- Indebita percezione di erogazioni pubbliche (art. 316-ter c.p.) [articolo modificato dalla L. n. 3/2019 e dal D.L. n. 13/2022]
- Truffa in danno dello Stato o di altro ente pubblico o delle Comunità europee (art.640, comma 2, n.1, c.p.)
- Truffa aggravata per il conseguimento di erogazioni pubbliche (art. 640-bis c.p.) [articolo modificato dal D.L. n. 13/2022]
- Frode informatica in danno dello Stato o di altro ente pubblico (art. 640-ter c.p.)
- Frode nelle pubbliche forniture (art. 356 c.p.) [introdotto dal D.Lgs. n. 75/2020]
- Frode ai danni del Fondo europeo agricolo (art. 2. L. 23/12/1986, n.898) [introdotto dal D.Lgs. n. 75/2020]
- Turbata libertà degli incanti (art. 353 c.p.) [articolo introdotto dalla L. n. 137/2023]
- Turbata libertà del procedimento di scelta del contraente (art. 353-bis) [articolo introdotto dalla L. n. 137/2023]

**2. Delitti informatici e trattamento illecito di dati (Art. 24-bis, D.Lgs. n. 231/2001) [articolo aggiunto dalla L. n. 48/2008; modificato dal D.Lgs. n. 7 e 8/2016 e dal D.L. n. 105/2019]**

- Documenti informatici (art. 491-bis c.p.)
- Accesso abusivo ad un sistema informatico o telematico (art. 615-ter c.p.)
- Detenzione, diffusione e installazione abusiva di apparecchiature, codici e altri mezzi atti all'accesso a sistemi informatici o telematici (art. 615-quater c.p.) [articolo modificato dalla Legge n. 238/2021]
- Detenzione, diffusione e installazione abusiva di apparecchiature, dispositivi o programmi informatici diretti a danneggiare o interrompere un sistema informatico o telematico (art. 615-quinquies c.p.) [articolo modificato dalla Legge n. 238/2021]
- Intercettazione, impedimento o interruzione illecita di comunicazioni informatiche o telematiche (art. 617-quater c.p.) [articolo modificato dalla Legge n. 238/2021]
- Detenzione, diffusione e installazione abusiva di apparecchiature e di altri mezzi atti a intercettare, impedire o interrompere comunicazioni informatiche o telematiche (art. 617-quinquies c.p.) [articolo modificato dalla Legge n. 238/2021]
- Danneggiamento di informazioni, dati e programmi informatici (art. 635-bis c.p.)
- Danneggiamento di informazioni, dati e programmi informatici utilizzati dallo Stato o da altro ente pubblico o comunque di pubblica utilità (art. 635-ter c.p.)



- Danneggiamento di sistemi informatici o telematici (art. 635-quater c.p.)
- Danneggiamento di sistemi informatici o telematici di pubblica utilità (art. 635-quinquies c.p.)
- Frode informatica del certificatore di firma elettronica (art. 640-quinquies c.p.)
- Violazione delle norme in materia di Perimetro di sicurezza nazionale cibernetica (art. 1, comma 11, D.L. 21 settembre 2019, n. 105)

### **3. Delitti di criminalità organizzata (Art. 24-ter, D.Lgs. n. 231/2001) [articolo aggiunto dalla L. n. 94/2009 e modificato dalla L. 69/2015]**

- Associazione di tipo mafioso anche straniera (art. 416-bis c.p.) [articolo modificato dalla L. n. 69/2015]
- Associazione per delinquere (art. 416 c.p.)
- Scambio elettorale politico-mafioso (art. 416-ter c.p.) [così sostituito dall'art. 1, comma 1, L. 17 aprile 2014, n. 62, a decorrere dal 18 aprile 2014, ai sensi di quanto disposto dall'art. 2, comma 1 della medesima L. 62/2014)
- Sequestro di persona a scopo di estorsione (art. 630 c.p.)
- Associazione finalizzata al traffico illecito di sostanze stupefacenti o psicotrope (art. 74 DPR 9 ottobre 1990, n. 309) [comma 7-bis aggiunto dal D.Lgs. n. 202/2016]
- Tutti i delitti se commessi avvalendosi delle condizioni previste dall'art. 416-bis c.p. per agevolare l'attività delle associazioni previste dallo stesso articolo (L. 203/91)
- Illegale fabbricazione, introduzione nello Stato, messa in vendita, cessione, detenzione e porto in luogo pubblico o aperto al pubblico di armi da guerra o tipo guerra o parti di esse, di esplosivi, di armi clandestine nonché di più armi comuni da sparo escluse quelle previste dall'articolo 2, comma terzo, della legge 18 aprile 1975, n. 110 (art. 407, co. 2, lett. a), numero 5), c.p.p.)

### **4. Peculato, concussione, induzione indebita a dare o promettere utilità, corruzione e abuso d'ufficio (Art. 25, D.Lgs. n. 231/2001) [modificato dalla L. n. 190/2012, dalla L. 3/2019 e dal D.Lgs. n. 75/2020]**

- Concussione (art. 317 c.p.) [articolo modificato dalla L. n. 69/2015]
- Corruzione per l'esercizio della funzione (art. 318 c.p.) [modificato dalla L. n. 190/2012, L. n. 69/2015 e L. n. 3/2019]
- Corruzione per un atto contrario ai doveri di ufficio (art. 319 c.p.) [articolo modificato dalla L. n. 69/2015]
- Circostanze aggravanti (art. 319-bis c.p.)

- Corruzione in atti giudiziari (art. 319-ter c.p.) [articolo modificato dalla L. n. 69/2015]
- Induzione indebita a dare o promettere utilità (art. 319-quater) [articolo aggiunto dalla L. n. 190/2012 e modificato dalla L. n. 69/2015]
- Corruzione di persona incaricata di un pubblico servizio (art. 320 c.p.)
- Pene per il corruttore (art. 321 c.p.)
- Istigazione alla corruzione (art. 322 c.p.)
- Peculato, concussione, induzione indebita a dare o promettere utilità, corruzione e istigazione alla corruzione di membri delle Corti internazionali o degli organi delle Comunità europee o di assemblee parlamentari internazionali o di organizzazioni internazionali e di funzionari delle Comunità europee e di Stati esteri (art. 322-bis c.p.) [modificato dalla L. n. 190/2012 e dalla L. n. 3/2019]
- Traffico di influenze illecite (art. 346-bis c.p.) [modificato dalla L. 3/2019]
- Peculato (limitatamente al primo comma) (art. 314 c.p.) [introdotto dal D.Lgs. n. 75/2020]
- Peculato mediante profitto dell'errore altrui (art. 316 c.p.) [introdotto dal D.Lgs. n. 75/2020]
- Abuso d'ufficio (art. 323 c.p.) [introdotto dal D.Lgs. n. 75/2020]

**5. Falsità in monete, in carte di pubblico credito, in valori di bollo e in strumenti o segni di riconoscimento (Art. 25-bis, D.Lgs. n. 231/2001) [articolo aggiunto dal D.L. n. 350/2001, convertito con modificazioni dalla L. n. 409/2001; modificato dalla L. n. 99/2009; modificato dal D.Lgs. 125/2016]**

- Alterazione di monete (art. 454 c.p.)
- Falsificazione di monete, spendita e introduzione nello Stato, previo concerto, di monete falsificate (art. 453 c.p.)
- Spendita e introduzione nello Stato, senza concerto, di monete falsificate (art. 455 c.p.)
- Spendita di monete falsificate ricevute in buona fede (art. 457 c.p.)
- Falsificazione di valori di bollo, introduzione nello Stato, acquisto, detenzione o messa in circolazione di valori di bollo falsificati (art. 459 c.p.)
- Contraffazione di carta filigranata in uso per la fabbricazione di carte di pubblico credito o di valori di bollo (art. 460 c.p.)
- Fabbricazione o detenzione di filigrane o di strumenti destinati alla falsificazione di monete, di valori di bollo o di carta filigranata (art. 461 c.p.)
- Uso di valori di bollo contraffatti o alterati (art. 464 c.p.)

- Contraffazione, alterazione o uso di marchi o segni distintivi ovvero di brevetti, modelli e disegni (art. 473 c.p.)
- Introduzione nello Stato e commercio di prodotti con segni falsi (art. 474 c.p.)

#### **6. Delitti contro l'industria e il commercio (Art. 25-bis.1, D.Lgs. n. 231/2001) [articolo aggiunto dalla L. n. 99/2009]**

- Illecita concorrenza con minaccia o violenza" (art. 513-bis c.p.)
- Turbata libertà dell'industria o del commercio (art. 513 c.p.)
- Frodi contro le industrie nazionali (art. 514 c.p.)
- Frode nell'esercizio del commercio (art. 515 c.p.)
- Vendita di sostanze alimentari non genuine come genuine (art. 516 c.p.)
- Vendita di prodotti industriali con segni mendaci (art. 517 c.p.)
- Fabbricazione e commercio di beni realizzati usurpando titoli di proprietà industriale (art. 517-ter c.p.)
- Contraffazione di indicazioni geografiche o denominazioni di origine dei prodotti agroalimentari (art. 517-quater c.p.)

#### **7. Reati societari (Art. 25-ter, D.Lgs. n. 231/2001) [articolo aggiunto dal D.Lgs. n. 61/2002, modificato dalla L. n. 190/2012, dalla L. 69/2015, dal D.Lgs. n.38/2017 e dal D.Lgs. n. 19/2023]**

- False comunicazioni sociali (art. 2621 c.c.) [articolo modificato dalla L. n. 69/2015]
- Fatti di lieve entità (art. 2621-bis c.c.)
- False comunicazioni sociali delle società quotate (art. 2622 c.c.) [articolo modificato dalla L. n. 69/2015]
- Impedito controllo (art. 2625, comma 2, c.c.)
- Indebita restituzione di conferimenti (art. 2626 c.c.)
- Illegale ripartizione degli utili e delle riserve (art. 2627 c.c.)
- Illecite operazioni sulle azioni o quote sociali o della società controllante (art. 2628 c.c.)
- Operazioni in pregiudizio dei creditori (art. 2629 c.c.)
- Omessa comunicazione del conflitto d'interessi (art. 2629-bis c.c.) [aggiunto dalla legge n. 262/2005]
- Formazione fittizia del capitale (art. 2632 c.c.)
- Indebita ripartizione dei beni sociali da parte dei liquidatori (art. 2633 c.c.)

- Corruzione tra privati (art. 2635 c.c.) [aggiunto dalla legge n. 190/2012; modificato dal D.Lgs. n. 38/2017 e dalla L. n. 3/2019]
- Istigazione alla corruzione tra privati (art. 2635-bis c.c.) [aggiunto dal D.Lgs. n. 38/2017 e modificato dalla L. n. 3/2019]
- Illecita influenza sull'assemblea (art. 2636 c.c.)
- Aggiotaggio (art. 2637 c.c.)
- Ostacolo all'esercizio delle funzioni delle autorità pubbliche di vigilanza (art. 2638, comma 1 e 2, c.c.)
- False o omesse dichiarazioni per il rilascio del certificato preliminare (art. 54 D.Lgs. 19/2023) [aggiunto dal D.Lgs. n. 19/2023]

**8. Reati con finalità di terrorismo o di eversione dell'ordine democratico previsti dal codice penale e dalle leggi speciali (Art. 25-quater, D.Lgs. n. 231/2001) [articolo aggiunto dalla L. n. 7/2003]**

- Associazioni sovversive (art. 270 c.p.)
- Associazioni con finalità di terrorismo anche internazionale o di eversione dell'ordine democratico (art. 270 bis c.p.)
- Circostanze aggravanti e attenuanti (art. 270-bis.1 c.p.) [introdotto dal D.Lgs. n. 21/2018]
- Assistenza agli associati (art. 270 ter c.p.)
- Arruolamento con finalità di terrorismo anche internazionale (art. 270 quater c.p.)
- Organizzazione di trasferimento per finalità di terrorismo (art. 270-quater.1) [introdotto dal D.L. n. 7/2015, convertito, con modificazioni, dalla L. n. 43/2015]
- Addestramento ad attività con finalità di terrorismo anche internazionale (art. 270 quinquies c.p.)
- Finanziamento di condotte con finalità di terrorismo (L. n. 153/2016, art. 270 quinquies.1 c.p.)
- Sottrazione di beni o denaro sottoposti a sequestro (art. 270 quinquies.2 c.p.)
- Condotte con finalità di terrorismo (art. 270 sexies c.p.)
- Attentato per finalità terroristiche o di eversione (art. 280 c.p.)
- Atto di terrorismo con ordigni micidiali o esplosivi (art. 280 bis c.p.)
- Atti di terrorismo nucleare (art. 280 ter c.p.)
- Sequestro di persona a scopo di terrorismo o di eversione (art. 289 bis c.p.)
- Sequestro a scopo di coazione (art. 289-ter c.p.) [introdotto dal D.Lgs. 21/2018]
- Istigazione a commettere alcuno dei delitti previsti dai Capi primo e secondo (art. 302 c.p.)
- Cospirazione politica mediante accordo (art. 304 c.p.)

- Cospirazione politica mediante associazione (art. 305 c.p.)
- Banda armata: formazione e partecipazione (art. 306 c.p.)
- Assistenza ai partecipi di cospirazione o di banda armata (art. 307 c.p.)
- Impossessamento, dirottamento e distruzione di un aereo (L. n. 342/1976, art. 1)
- Danneggiamento delle installazioni a terra (L. n. 342/1976, art. 2)
- Sanzioni (L. n. 422/1989, art. 3)
- Pentimento operoso (D.Lgs. n. 625/1979, art. 5)
- Convenzione di New York del 9 dicembre 1999 (art. 2)

#### **9. Pratiche di mutilazione degli organi genitali femminili (Art. 25-quater.1, D.Lgs. n. 231/2001) [articolo aggiunto dalla L. n. 7/2006]**

- Pratiche di mutilazione degli organi genitali femminili (art. 583-bis c.p.)

#### **10. Delitti contro la personalità individuale (Art. 25-quinquies, D.Lgs. n. 231/2001) [articolo aggiunto dalla L. n. 228/2003; modificato dalla L. n. 199/2016]**

- Riduzione o mantenimento in schiavitù o in servitù (art. 600 c.p.)
- Prostituzione minorile (art. 600-bis c.p.)
- Pornografia minorile (art. 600-ter c.p.)
- Detenzione o accesso a materiale pornografico (art. 600-quater) [articolo modificato dalla Legge n. 238/2021]
- Pornografia virtuale (art. 600-quater.1 c.p.) [aggiunto dall'art. 10, L. 6 febbraio 2006 n. 38]
- Iniziative turistiche volte allo sfruttamento della prostituzione minorile (art. 600-quinquies c.p.)
- Tratta di persone (art. 601 c.p.) [modificato dal D.Lgs. 21/2018]
- Acquisto e alienazione di schiavi (art. 602 c.p.)
- Intermediazione illecita e sfruttamento del lavoro (art. 603-bis c.p.)
- Adescamento di minorenni (art. 609-undecies c.p.) [articolo modificato dalla Legge n. 238/2021]

#### **11. Reati di abuso di mercato (Art. 25-sexies, D.Lgs. n. 231/2001) [articolo aggiunto dalla L. n. 62/2005]**

- Manipolazione del mercato (art. 185 D.Lgs. n. 58/1998) [articolo modificato dal D.Lgs. 107/2018 e dalla Legge n. 238/2021]

- Abuso o comunicazione illecita di informazioni privilegiate. Raccomandazione o induzione di altri alla commissione di abuso di informazioni privilegiate (art. 184 D.Lgs. n. 58/1998) [articolo modificato dalla Legge n. 238/2021]

**12. Altre fattispecie in materia di abusi di mercato (Art. 187-quinquies TUF) [articolo modificato dal D.Lgs. n. 107/2018]**

- Divieto di manipolazione del mercato (art. 15 Reg. UE n. 596/2014)
- Divieto di abuso di informazioni privilegiate e di comunicazione illecita di informazioni privilegiate (art. 14 Reg. UE n. 596/2014)

**13. Reati di omicidio colposo e lesioni colpose gravi o gravissime, commessi con violazione delle norme antinfortunistiche e sulla tutela dell'igiene e della salute sul lavoro (Art. 25-septies, D.Lgs. n. 231/2001) [articolo aggiunto dalla L. n. 123/2007; modificato L. n. 3/2018]**

- Lesioni personali colpose (art. 590 c.p.)
- Omicidio colposo (art. 589 c.p.)

**14. Ricettazione, riciclaggio e impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita, nonché autoriciclaggio (Art. 25-octies, D.Lgs. n. 231/2001) [articolo aggiunto dal D. Lgs. n. 231/2007; modificato dalla L. n. 186/2014 e dal D.Lgs. n. 195/2021]**

- Ricettazione (art. 648 c.p.) [articolo modificato dal D.Lgs. 195/2021]
- Riciclaggio (art. 648-bis c.p.) [articolo modificato dal D.Lgs. 195/2021]
- Impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita (art. 648-ter c.p.) [articolo modificato dal D.Lgs. 195/2021]
- Autoriciclaggio (art. 648-ter.1 c.p.) [articolo modificato dal D.Lgs. 195/2021]

**15. Delitti in materia di strumenti di pagamento diversi dai contanti (Art. 25-octies.1, D.Lgs. n. 231/2001) [articolo aggiunto dal D.Lgs. 184/2021 e modificata dalla L. n. 137/2023]**

- Indebito utilizzo e falsificazione di strumenti di pagamento diversi dai contanti (art. 493-ter c.p.)
- Detenzione e diffusione di apparecchiature, dispositivi o programmi informatici diretti a commettere reati riguardanti strumenti di pagamento diversi dai contanti (art. 493-quater c.p.)

- Frode informatica aggravata dalla realizzazione di un trasferimento di denaro, di valore monetario o di valuta virtuale (art. 640-ter c.p.)
- Trasferimento fraudolento di valori (art. 512-bis) [articolo introdotto dalla L. n. 137/2023]

**16. Altre fattispecie in materia di strumenti di pagamento diversi dai contanti (Art. 25-octies.1 comma 2, D.Lgs. n. 231/2001) [articolo aggiunto dal D.Lgs. 184/2021]**

- Altre fattispecie

**17. Delitti in materia di violazione del diritto d'autore (Art. 25-novies, D.Lgs. n. 231/2001) [articolo aggiunto dalla L. n. 99/2009, modificato dalla L. n. 93/2023]**

- Reati di cui al punto precedente commessi su opere altrui non destinate alla pubblicazione qualora ne risulti offeso l'onore o la reputazione (art. 171, legge n.633/1941 comma 3)
- Messa a disposizione del pubblico, in un sistema di reti telematiche, mediante connessioni di qualsiasi genere, di un'opera dell'ingegno protetta, o di parte di essa (art. 171, legge n.633/1941 comma 1 lett. a) bis)
- Abusiva duplicazione, per trarne profitto, di programmi per elaboratore; importazione, distribuzione, vendita o detenzione a scopo commerciale o imprenditoriale o concessione in locazione di programmi contenuti in supporti non contrassegnati dalla SIAE; predisposizione di mezzi per rimuovere o eludere i dispositivi di protezione di programmi per elaboratori (art. 171-bis legge n.633/1941 comma 1)
- Riproduzione, trasferimento su altro supporto, distribuzione, comunicazione, presentazione o dimostrazione in pubblico, del contenuto di una banca dati; estrazione o reimpiego della banca dati; distribuzione, vendita o concessione in locazione di banche di dati (art. 171-bis legge n.633/1941 comma 2)
- Abusiva duplicazione, riproduzione, trasmissione o diffusione in pubblico con qualsiasi procedimento, in tutto o in parte, di opere dell'ingegno destinate al circuito televisivo, cinematografico, della vendita o del noleggio di dischi, nastri o supporti analoghi o ogni altro supporto contenente fonogrammi o videogrammi di opere musicali, cinematografiche o audiovisive assimilate o sequenze di immagini in movimento; opere letterarie, drammatiche, scientifiche o didattiche, musicali o drammatico musicali, multimediali, anche se inserite in opere collettive o composite o banche dati; riproduzione, duplicazione, trasmissione o diffusione abusiva, vendita o commercio, cessione a qualsiasi titolo o importazione abusiva di oltre cinquanta copie o esemplari

di opere tutelate dal diritto d'autore e da diritti connessi; immissione in un sistema di reti telematiche, mediante connessioni di qualsiasi genere, di un'opera dell'ingegno protetta dal diritto d'autore, o parte di essa (art. 171-ter legge n.633/1941) [modificato dalla L. n. 93/2023];

- Mancata comunicazione alla SIAE dei dati di identificazione dei supporti non soggetti al contrassegno o falsa dichiarazione (art. 171-septies legge n.633/1941)
- Fraudolenta produzione, vendita, importazione, promozione, installazione, modifica, utilizzo per uso pubblico e privato di apparati o parti di apparati atti alla decodificazione di trasmissioni audiovisive ad accesso condizionato effettuate via etere, via satellite, via cavo, in forma sia analogica sia digitale (art. 171-octies legge n.633/1941).

**18. Induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all'autorità giudiziaria (Art. 25-decies, D.Lgs. n. 231/2001) [articolo aggiunto dalla L. n. 116/2009]**

- Induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all'autorità giudiziaria (art. 377-bis c.p.).

**19. Reati ambientali (Art. 25-undecies, D.Lgs. n. 231/2001) [articolo aggiunto dal D.Lgs. n. 121/2011, modificato dalla L. n. 68/2015, modificato dal D.Lgs. n. 21/2018 e modificato dalla L. n. 137/2023]**

- Disastro ambientale (art. 452-quater c.p.) articolo modificato dalla L. n. 137/2023]
- Inquinamento ambientale (art. 452-bis c.p.) articolo modificato dalla L. n. 137/2023]
- Delitti colposi contro l'ambiente (art. 452-quinquies c.p.)
- Traffico e abbandono di materiale ad alta radioattività (art. 452-sexies c.p.)
- Circostanze aggravanti (art. 452-octies c.p.)
- Uccisione, distruzione, cattura, prelievo, detenzione di esemplari di specie animali o vegetali selvatiche protette (art. 727-bis c.p.)
- Distruzione o deterioramento di habitat all'interno di un sito protetto (art. 733-bis c.p.)
- Importazione, esportazione, detenzione, utilizzo per scopo di lucro, acquisto, vendita, esposizione o detenzione per la vendita o per fini commerciali di specie protette (L. n.150/1992, art. 1, art. 2, art. 3-bis e art. 6)
- Scarichi di acque reflue industriali contenenti sostanze pericolose; scarichi sul suolo, nel sottosuolo e nelle acque sotterranee; scarico nelle acque del mare da parte di navi od aeromobili (D. Lgs n.152/2006, art. 137)
- Attività di gestione di rifiuti non autorizzata (D. Lgs n.152/2006, art. 256)



- Inquinamento del suolo, del sottosuolo, delle acque superficiali o delle acque sotterranee (D. Lgs n. 152/2006, art. 257)
- Traffico illecito di rifiuti (D. Lgs n.152/2006, art. 259)
- Violazione degli obblighi di comunicazione, di tenuta dei registri obbligatori e dei formulari (D. Lgs n.152/2006, art. 258)
- Attività organizzate per il traffico illecito di rifiuti (art. 452-quaterdecies c.p.) [introdotto dal D.Lgs. n. 21/2018]
- False indicazioni sulla natura, sulla composizione e sulle caratteristiche chimico-fisiche dei rifiuti nella predisposizione di un certificato di analisi di rifiuti; inserimento nel SISTRI di un certificato di analisi dei rifiuti falso; omissione o fraudolenta alterazione della copia cartacea della scheda SISTRI - area movimentazione nel trasporto di rifiuti (D. Lgs n.152/2006, art. 260-bis)
- Sanzioni (D.Lgs. n. 152/2006, art. 279)
- Inquinamento doloso provocato da navi (D. Lgs. n.202/2007, art. 8)
- Inquinamento colposo provocato da navi (D. Lgs. n.202/2007, art. 9)
- Cessazione e riduzione dell'impiego delle sostanze lesive (L. n. 549/1993 art. 3)

**20. Impiego di cittadini di paesi terzi il cui soggiorno è irregolare (Art. 25-duodecies, D.Lgs. n. 231/2001) [articolo aggiunto dal D.Lgs. n. 109/2012, modificato dalla Legge 17 ottobre 2017 n. 161 e dal D.L. n. 20/2023]**

- Impiego di cittadini di paesi terzi il cui soggiorno è irregolare (art. 22, comma 12 bis, D.Lgs. n. 286/1998) [articolo modificato dal D.L. n. 20/2023]
- Disposizioni contro le immigrazioni clandestine (art. 12, comma 3, 3 bis, 3 ter e comma 5, D.Lgs. n. 286/1998)

**21. Razzismo e xenofobia (Art. 25-terdecies, D.Lgs. n. 231/2001) [articolo aggiunto dalla Legge 20 novembre 2017 n. 167, modificato dal D.Lgs. n. 21/2018]**

- Propaganda e istigazione a delinquere per motivi di discriminazione razziale, etnica e religiosa (art. 604-bis c.p.) [aggiunto dal D.Lgs. n. 21/2018]

**22. Frode in competizioni sportive, esercizio abusivo di gioco o di scommessa e giochi d'azzardo esercitati a mezzo di apparecchi vietati (Art. 25-quaterdecies, D.Lgs. n. 231/2001) [articolo aggiunto dalla L. n. 39/2019]**

- Esercizio abusivo di attività di giuoco o di scommessa (art. 4, L. n. 401/1989)
- Frodi in competizioni sportive (art. 1, L. n. 401/1989)

**23. Reati Tributari (Art. 25-quinquiesdecies, D.Lgs. n. 231/2001) [articolo aggiunto dalla L. n. 157/2019 e dal D.Lgs. n. 75/2020]**

- Dichiarazione fraudolenta mediante uso di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti (art. 2 D.Lgs. n. 74/2000)
- Dichiarazione fraudolenta mediante altri artifici (art. 3 D.Lgs. n. 74/2000)
- Emissione di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti (art. 8 D.Lgs. n. 74/2000)
- Occultamento o distruzione di documenti contabili (art. 10 D.Lgs. n. 74/2000)
- Sottrazione fraudolenta al pagamento di imposte (art. 11 D.Lgs. n. 74/2000)
- Dichiarazione infedele (art. 4 D.Lgs. n. 74/2000) [introdotto dal D.Lgs. n. 75/2020]
- Omessa dichiarazione (art. 5 D.Lgs. n. 74/2000) [introdotto dal D.Lgs. n. 75/2020]
- Indebita compensazione (art. 10-quater D.Lgs. n. 74/2000) [introdotto dal D.Lgs. n. 75/2020]

**24. Contrabbando (Art. 25-sexiesdecies, D.Lgs. n. 231/2001) [articolo aggiunto dal D.Lgs. n. 75/2020]**

- Contrabbando nel movimento delle merci attraverso i confini di terra e gli spazi doganali (art. 282 DPR n. 43/1973)
- Contrabbando nel movimento delle merci nei laghi di confine (art. 283 DPR n. 43/1973)
- Contrabbando nel movimento marittimo delle merci (art. 284 DPR n. 43/1973)
- Contrabbando nel movimento delle merci per via aerea (art. 285 DPR n. 43/1973)
- Contrabbando nelle zone extra-doganali (art. 286 DPR n. 43/1973)
- Contrabbando per indebito uso di merci importate con agevolazioni doganali (art. 287 DPR n. 43/1973)
- Contrabbando nei depositi doganali (art. 288 DPR n. 43/1973)
- Contrabbando nel cabotaggio e nella circolazione (art. 289 DPR n. 43/1973)
- Contrabbando nell'esportazione di merci ammesse a restituzione di diritti (art. 290 DPR n. 43/1973)
- Contrabbando nell'importazione od esportazione temporanea (art. 291 DPR n. 43/1973)
- Contrabbando di tabacchi lavorati esteri (art. 291-bis DPR n. 43/1973)
- Circostanze aggravanti del delitto di contrabbando di tabacchi lavorati esteri (art. 291-ter DPR n. 43/1973)

- Associazione per delinquere finalizzata al contrabbando di tabacchi lavorati esteri (art. 291-quater DPR n. 43/1973)
- Altri casi di contrabbando (art. 292 DPR n. 43/1973)
- Circostanze aggravanti del contrabbando (art. 295 DPR n. 43/1973)

**25. Delitti contro il patrimonio culturale (Art. 25-septiesdecies, D.Lgs. n. 231/2001) [Articolo aggiunto dalla L. n. 22/2022]**

- Furto di beni culturali (art. 518-bis c.p.)
- Appropriazione indebita di beni culturali (art. 518-ter c.p.)
- Ricettazione di beni culturali (art. 518-quater c.p.)
- Falsificazione in scrittura privata relativa a beni culturali (art. 518-octies c.p.)
- Violazioni in materia di alienazione di beni culturali (art. 518-novies c.p.)
- Importazione illecita di beni culturali (art. 518-decies c.p.)
- Uscita o esportazione illecite di beni culturali (art. 518-undecies c.p.)
- Distruzione, dispersione, deterioramento, deturpamento, imbrattamento e uso illecito di beni culturali o paesaggistici (art. 518-duodecies c.p.)
- Contraffazione di opere d'arte (art. 518-quaterdecies c.p.)

**26. Riciclaggio di beni culturali e devastazione e saccheggio di beni culturali e paesaggistici (Art. 25-duodevicies, D.Lgs. n. 231/2001) [Articolo aggiunto dalla L. n. 22/2022]**

- Riciclaggio di beni culturali (art. 518-sexies c.p.)
- Devastazione e saccheggio di beni culturali e paesaggistici (art. 518-terdecies c.p.)

**27. Responsabilità degli enti per gli illeciti amministrativi dipendenti da reato (Art. 12, L. n. 9/2013) [Costituiscono presupposto per gli enti che operano nell'ambito della filiera degli oli vergini di oliva]**

- Commercio di sostanze alimentari contraffatte o adulterate (art. 442 c.p.)
- Adulterazione e contraffazione di sostanze alimentari (art. 440 c.p.)
- Commercio di sostanze alimentari nocive (art. 444 c.p.)
- Contraffazione, alterazione o uso di segni distintivi di opere dell'ingegno o di prodotti industriali (art. 473 c.p.)
- Introduzione nello Stato e commercio di prodotti con segni falsi (art. 474 c.p.)

- Frode nell'esercizio del commercio (art. 515 c.p.)
- Vendita di sostanze alimentari non genuine come genuine (art. 516 c.p.)
- Vendita di prodotti industriali con segni mendaci (art. 517 c.p.)
- Contraffazione di indicazioni geografiche denominazioni di origine dei prodotti agroalimentari (art. 517-quater c.p.)

**28. Reati transnazionali (L. n. 146/2006) [Costituiscono presupposto per la responsabilità amministrativa degli enti i seguenti reati se commessi in modalità transnazionale]**

- Associazione finalizzata al traffico illecito di sostanze stupefacenti o psicotrope (art. 74 del testo unico di cui al D.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309)
- Disposizioni contro le immigrazioni clandestine (art. 12, commi 3, 3-bis, 3-ter e 5, del testo unico di cui al D. Lgs. 25 luglio 1998, n. 286)
- Associazione per delinquere finalizzata al contrabbando di tabacchi lavorati esteri (art. 291-quater del testo unico di cui al D.P.R. 23 gennaio 1973, n. 43)
- Induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all'autorità giudiziaria (art. 377-bis c.p.)
- Favoreggiamento personale (art. 378 c.p.)
- Associazione per delinquere (art. 416 c.p.)
- Associazione di tipo mafioso (art. 416-bis c.p.).

**1.6. I reati commessi all'estero**

L'art. 4 del Decreto prevede che l'ente possa essere chiamato a rispondere in Italia in relazione a taluni reati commessi all'estero. I presupposti su cui si fonda tale responsabilità sono:

- a) il reato deve essere commesso all'estero da un soggetto funzionalmente legato alla società ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 5 del Decreto;
- b) la società deve avere la sede principale nel territorio dello Stato italiano;
- c) la società può rispondere solo nei casi e alle condizioni previste dagli artt. 7, 8, 9 e 10 c.p. e qualora la legge preveda che il colpevole - persona fisica - sia punito a richiesta del Ministro della Giustizia, si procede contro la società solo se la richiesta è formulata anche nei confronti di quest'ultima;
- d) se sussistono i casi e le condizioni previsti dai suddetti articoli del codice penale, la società risponde purché nei suoi confronti non proceda lo Stato del luogo in cui è stato commesso il fatto.

### **1.7. Delitto tentato**

L'art. 26 del Decreto prevede che l'ente debba rispondere anche in caso di delitto tentato salvo qualora abbia volontariamente impedito l'azione o la realizzazione dell'evento.

L'art. 56 c.p. fornisce la definizione di delitto tentato: *“chi compie atti idonei, diretti in modo non equivoco a commettere un delitto, risponde del delitto tentato, se l'azione non si compie o l'evento non si verifica”*.

Nelle ipotesi di commissione nella forma del tentativo (sia esso in forma di condotta commissiva o omissiva) dei delitti indicati nel Decreto, le sanzioni pecuniarie ed interdittive sono ridotte da un terzo alla metà.

### **1.8. Le sanzioni**

Le sanzioni per gli illeciti amministrativi dipendenti da reato sono (art. 9):

- sanzioni pecuniarie;
- sanzioni interdittive;
- confisca di beni;
- pubblicazione della sentenza.

Per l'illecito amministrativo da reato si applica sempre la sanzione pecuniaria.

La sanzione pecuniaria viene applicata per quote in un numero non inferiore a cento né superiore a mille. L'importo di una quota va da un minimo di € 258,00 ad un massimo di € 1.549,00 e non è ammesso il pagamento in misura ridotta (art. 10).

Il giudice determina la sanzione pecuniaria tenendo conto della gravità del fatto, del grado di responsabilità della Società, nonché dell'attività svolta da questa per eliminare o attenuare le conseguenze del fatto o per prevenire la commissione di ulteriori illeciti. L'importo della quota è fissato sulla base delle condizioni economiche e patrimoniali dell'ente allo scopo di assicurare l'efficacia delle sanzioni (art.11).

La sanzione pecuniaria è ridotta della metà e non può comunque essere superiore ad € 103,00 nel caso in cui (art. 12):

- l'autore del reato abbia commesso il fatto nel prevalente interesse proprio o di terzi e la società non ne abbia ricavato vantaggio o ne abbia ricavato vantaggio minimo;
- il danno patrimoniale cagionato è di particolare tenuità;
- la società ha risarcito integralmente il danno e ha eliminato le conseguenze dannose o pericolose del reato ovvero si è comunque efficacemente adoperata in tal senso;

- la società abbia adottato e reso operativo un modello organizzativo idoneo a prevenire reati della specie di quello verificatosi.

Le sanzioni interdittive sono (art. 9 comma 2):

- l'interdizione dall'esercizio dell'attività;
- la sospensione o la revoca delle autorizzazioni, licenze o concessioni funzionali alla commissione dell'illecito;
- il divieto di contrattare con la pubblica amministrazione, salvo che per ottenere le prestazioni di un pubblico servizio;
- l'esclusione da agevolazioni, finanziamenti, contributi o sussidi e l'eventuale revoca di quelli già concessi;
- il divieto di pubblicizzare beni o servizi.

Le sanzioni interdittive si applicano solo per i reati per le quali sono espressamente previste (articoli 24, 24 bis, 24 ter, 25, 25 bis, 25 bis1, art. 25 quater, art. 25 quater1, art. 25 quinquies, 25 septies, art. 25 octies, art. 25 novies e art. 25 undecies del Decreto) quando ricorre una delle seguenti condizioni (art. 13):

- la società ha tratto dal reato un profitto di rilevante entità ed è stato compiuto da un soggetto in posizione apicale ovvero da soggetti sottoposti all'altrui direzione quando, in questo caso, la commissione del reato è stata determinata o agevolata da gravi carenze organizzative;
- in caso di reiterazione degli illeciti. Qualora risulti necessario, le sanzioni interdittive possono essere applicate anche congiuntamente (art. 14).

Nei confronti dell'ente è sempre disposta, con la sentenza di condanna, la confisca del prezzo o del profitto del reato, salvo che per la parte che può essere restituita al danneggiato. Sono fatti salvi i diritti acquisiti dai terzi in buona fede (art. 19).

La confisca si può concretizzare anche per "equivalente", vale a dire che laddove la confisca non possa essere disposta in relazione al prezzo o al profitto del reato, la stessa potrà avere ad oggetto somme di denaro, beni o altre utilità di valore equivalente al prezzo o al profitto del reato.

La pubblicazione della sentenza di condanna può essere disposta quando nei confronti della Società viene applicata una sanzione interdittiva (art. 18).

Qualora sussistano i presupposti per l'applicazione di una sanzione interdittiva che determina l'interruzione dell'attività della società, il giudice, in luogo dell'applicazione della sanzione, dispone la prosecuzione

dell'attività della società da parte di un commissario per un periodo pari alla durata della pena interdittiva che sarebbe stata applicata, quando ricorre almeno una delle seguenti condizioni: a) la società svolge un servizio di pubblica necessità la cui interruzione può provocare un grave pregiudizio alla collettività; b) l'interruzione dell'attività della società può provocare, tenuto conto delle sue dimensioni e delle condizioni economiche del territorio in cui è situato, rilevanti ripercussioni sull'occupazione (art. 15).

Il profitto derivante dalla prosecuzione dell'attività viene confiscato. Le sanzioni interdittive possono essere applicate anche in via definitiva (art. 16).

L'interdizione definitiva dall'esercizio dell'attività può essere disposta se la società ha tratto dal reato un profitto di rilevante entità ed è già stata condannata, almeno tre volte negli ultimi sette anni, alla interdizione temporanea dall'esercizio dell'attività. Il giudice può applicare alla società, in via definitiva, la sanzione del divieto di contrattare con la Pubblica Amministrazione ovvero del divieto di pubblicizzare beni o servizi quando è già stata condannata alla stessa sanzione almeno tre volte negli ultimi sette anni.

Se la società o una sua unità organizzativa viene stabilmente utilizzata allo scopo unico o prevalente di consentire o agevolare la commissione di reati in relazione ai quali è prevista la sua responsabilità è sempre disposta l'interdizione definitiva dall'esercizio dell'attività. In tale contesto, assume rilievo anche l'art. 23 del Decreto, il quale prevede il reato di «Inosservanza delle sanzioni interdittive».

Tale illecito si realizza qualora, nello svolgimento dell'attività dell'Ente cui è stata applicata una sanzione interdittiva, si trasgredisca agli obblighi o ai divieti inerenti tali sanzioni.

Inoltre, se dalla commissione del predetto reato l'ente trae un profitto di rilevante entità, è prevista l'applicazione di sanzioni interdittive anche differenti, ed ulteriori, rispetto a quelle già irrogate.

A titolo esemplificativo, il reato potrebbe configurarsi nel caso in cui la Società, pur soggiacendo alla sanzione interdittiva del divieto di contrattare con la PA, partecipi ugualmente ad una gara pubblica.

### **1.9. Le misure cautelari interdittive e reali**

Quando sussistono gravi indizi per ritenere configurabile la responsabilità della società per un illecito amministrativo dipendente da reato (i gravi indizi sussistono ove risulti una delle condizioni previste dall'art. 13 del Decreto: la società ha tratto dal reato – compiuto da un suo dipendente o da un soggetto in posizione apicale - un profitto di rilevante entità e la commissione del reato è stata determinata o agevolata da gravi carenze organizzative - ed in caso di reiterazione degli illeciti) e vi sono fondati e specifici elementi che fanno ritenere concreto il pericolo che vengano commessi illeciti della stessa indole di quello per cui si

procede, il pubblico ministero può richiedere l'applicazione quale misura cautelare di una delle sanzioni interdittive previste dall'art. 9 comma 2, presentando al giudice gli elementi su cui la richiesta si fonda, compresi quelli a favore dell'ente e le eventuali deduzioni e memorie difensive.

In luogo della misura cautelare interdittiva il giudice può nominare un commissario giudiziale per un periodo pari alla durata della misura che sarebbe stata applicata.

Il giudice può decidere di applicare anche delle misure cautelari reali quali il sequestro preventivo e il sequestro conservativo.

Il sequestro preventivo è disposto in relazione al prezzo o al profitto del reato, laddove il fatto di reato sia attribuibile alla società, non importando che sussistano gravi indizi di colpevolezza a carico della società stessa.

Il sequestro conservativo è disposto in relazione a beni mobili o immobili della società nonché in relazione a somme o cose alla stessa dovute, qualora vi sia fondato motivo di ritenere che manchino o si disperdano le garanzie per il pagamento della sanzione pecuniaria, delle spese del procedimento e di ogni altra somma dovuta all'erario dello Stato.

#### **1.10. Procedimento di accertamento dell'illecito**

La responsabilità per illecito amministrativo derivante da reato viene accertata nell'ambito di un procedimento penale. A tale proposito, l'art. 36 del D. lgs. n. 231/2001 prevede "La competenza a conoscere gli illeciti amministrativi dell'ente appartiene al giudice penale competente per i reati dai quali gli stessi dipendono. Per il procedimento di accertamento dell'illecito amministrativo dell'ente si osservano le disposizioni sulla composizione del tribunale e le disposizioni processuali collegate relative ai reati dai quali l'illecito amministrativo dipende".

Altra regola, ispirata a ragioni di effettività, omogeneità ed economia processuale, è quella dell'obbligatoria riunione dei procedimenti: il processo nei confronti dell'ente dovrà rimanere riunito, per quanto possibile, al processo penale instaurato nei confronti della persona fisica autore del reato presupposto della responsabilità dell'ente (art. 38 del D. lgs. n. 231/2001). Tale regola trova un temperamento nel dettato dell'art. 38, comma 2, del D. lgs. n. 231/2001, che, viceversa, disciplina i casi in cui si procede separatamente per l'illecito amministrativo<sup>2</sup>. L'ente partecipa al procedimento penale con il proprio rappresentante legale,

---

<sup>2</sup> Art. 38, comma 2, D. lgs. n. 231/2001: "Si procede separatamente per l'illecito amministrativo dell'ente soltanto quando: a) è stata ordinata la sospensione del procedimento ai sensi dell'articolo 71 del codice di procedura penale [sospensione del procedimento per l'incapacità dell'imputato, N.d.R.]; b) il procedimento è stato definito con il



salvo che questi sia imputato del reato da cui dipende l'illecito amministrativo; quando il legale rappresentante non compare, l'ente costituito è rappresentato dal difensore (art. 39, commi 1 e 4, del D. lgs. n. 231/2001).

#### **1.11. Le azioni esimenti dalla responsabilità amministrativa**

Gli artt. 6 e 7 del Decreto prevedono forme specifiche di esonero della responsabilità amministrativa dell'ente per i reati commessi nel suo interesse o vantaggio.

In particolare, nel caso di reati commessi da soggetti apicali, l'art. 6 comma 1 del Decreto prevede una forma specifica di esimente qualora la Società provi che:

- a) l'organo dirigente ha adottato ed efficacemente attuato, prima della commissione del fatto illecito, un modello idoneo a prevenire la realizzazione degli illeciti della specie di quello verificatosi;
- b) ha affidato ad un Organismo di Vigilanza (di seguito ODV) - dotato di autonomi poteri di iniziativa e di controllo - il compito di vigilare sul funzionamento e sull'efficace osservanza del modello in questione, nonché di curarne l'aggiornamento;
- c) i soggetti che hanno commesso il reato hanno agito eludendo fraudolentemente il suddetto Modello;
- d) non vi è stato omesso o insufficiente controllo da parte dell'ODV.

L'art. 6 comma 2 del Decreto dispone poi che il suddetto Modello per avere efficacia esimente deve rispondere alle seguenti esigenze:

- individuare i rischi aziendali, ovvero le attività nel cui ambito possono essere commessi i reati;
- prevedere specifici protocolli diretti a programmare la formazione e l'attuazione delle decisioni dell'ente in relazione ai reati da prevenire in modo da escludere che un qualunque soggetto operante all'interno della Società possa giustificare la propria condotta adducendo l'ignoranza delle discipline aziendali ed

---

*giudizio abbreviato o con l'applicazione della pena ai sensi dell'articolo 444 del codice di procedura penale [applicazione della pena su richiesta, N.d.R.], ovvero e' stato emesso il decreto penale di condanna; c) l'osservanza delle disposizioni processuali lo rende necessario." Per completezza, si richiama inoltre l'art. 37 del D. lgs. n. 231/2001, ai sensi del quale "Non si procede all'accertamento dell'illecito amministrativo dell'ente quando l'azione penale non può essere iniziata o proseguita nei confronti dell'autore del reato per la mancanza di una condizione di procedibilità" (vale a dire quelle previste dal Titolo III del Libro V c.p.p.: querela, istanza di procedimento, richiesta di procedimento o autorizzazione a procedere, di cui, rispettivamente, agli artt. 336, 341, 342, 343 c.p.p.).*

evitare che, nella normalità dei casi, il reato possa essere causato dall'errore – dovuto anche a negligenza o imperizia – nella valutazione delle direttive aziendali;

- individuare modalità di gestione delle risorse finanziarie idonee a impedire la commissione di tali reati;
- prevedere un sistema di controlli preventivi tali da non poter essere aggirati se non intenzionalmente;
- prevedere obblighi di informazione nei confronti dell'Organismo di Vigilanza deputato a controllare sul funzionamento e l'osservanza del Modello;
- introdurre un sistema disciplinare idoneo a sanzionare il mancato rispetto delle misure indicate nel modello.

Per quanto attiene invece il reato commesso dai dipendenti «subalterni», l'art. 7 del Decreto prevede una forma specifica di esimente dalla responsabilità amministrativa qualora sia stato accertato che la società, prima della commissione del reato, abbia adottato un modello idoneo a prevenire reati della stessa specie di quello verificatosi.

In concreto la Società per poter essere esonerata dalla responsabilità amministrativa deve:

- dotarsi di un Codice Etico che statuisca principi di comportamento a cui devono attenersi tutti i dipendenti;
- definire una struttura organizzativa in grado di garantire una chiara ed organica attribuzione dei compiti, di attuare una segregazione delle funzioni, nonché di ispirare e controllare la correttezza dei comportamenti di tutti i dipendenti;
- formalizzare procedure aziendali manuali ed informatiche destinate a regolamentare lo svolgimento delle attività (una particolare efficacia preventiva riveste lo strumento di controllo rappresentato dalla "segregazione dei compiti" tra coloro che svolgono fasi cruciali di un processo a rischio);
- assegnare poteri autorizzativi e di firma in coerenza con le responsabilità organizzative e gestionali definite (sistema di deleghe);
- comunicare al personale in modo capillare, efficace, chiaro e dettagliato il Codice Etico, le procedure aziendali, il sistema sanzionatorio, i poteri autorizzativi e di firma, nonché tutti gli altri strumenti adeguati ad impedire la commissione di atti illeciti;
- prevedere un idoneo sistema sanzionatorio;
- costituire un Organismo di Vigilanza caratterizzato da una sostanziale autonomia e indipendenza, i cui componenti abbiano la necessaria professionalità per poter svolgere l'attività richiesta;

- prevedere un Organismo di Vigilanza in grado di valutare l'adeguatezza del modello, di vigilare sul suo funzionamento, di curare il suo aggiornamento, nonché di operare con continuità di azione e in stretta connessione con le funzioni aziendali.

## 2. SCOPO

Gretsch Unitas Italia S.r.l. (di seguito anche solo "G-U Italia" o per brevità "G-U"), al fine di assicurare condizioni di correttezza e trasparenza nella conduzione degli affari e delle attività aziendali, ha ritenuto necessario dotarsi di un Modello Organizzativo in linea con le prescrizioni del d.lgs. n. 231 del 2001 nonché con le Linee Guida di Confindustria del 07.03.2012, aggiornate al luglio 2014.

Il modello è destinato a descrivere le modalità operative adottate e le responsabilità attribuite in Gretsch Unitas Italia S.r.l.

La Società ritiene che l'adozione di tale Modello costituisca, al di là delle prescrizioni di legge, un valido strumento di sensibilizzazione e di informazione di tutti i dipendenti ma anche di tutti i soggetti (consulenti, partner, fornitori ecc.) che svolgono la propria attività in nome e per conto di G-U Italia, nonché tutti coloro che a vario titolo si interfacciano con la stessa.

Le finalità del Modello adottato da G-U Italia sono pertanto quelle di:

- prevenire e ragionevolmente limitare i possibili rischi connessi all'attività aziendale con particolare riguardo ai rischi collegati alla commissione dei reati presupposto o comunque alla messa in atto di condotte illecite da parte dei propri soggetti apicali/sottoposti ma anche di terzi;
- fare acquisire a tutti coloro che operano in nome e per conto di G-U Italia nelle aree di attività a rischio, la consapevolezza dell'eventualità di commettere, ove risultino violate le disposizioni riportate nel modello, un reato passibile di sanzioni penali e/o amministrative non solo nei loro confronti, ma anche nei confronti di G-U Italia;
- informare in ordine alle gravose conseguenze che potrebbero derivare alla Società (e dunque indirettamente a tutti i portatori di interesse) dall'applicazione delle sanzioni pecuniarie e interdittive previste dal Decreto e della possibilità che esse siano disposte anche in via cautelare;
- consentire alla Società un costante controllo ed un'attenta vigilanza sulle attività, in modo da poter intervenire tempestivamente ove si manifestino profili di rischio ed eventualmente applicare le misure disciplinari previste dallo stesso Modello.

### 3. CAMPO DI APPLICAZIONE

Le regole contenute nel Modello si applicano a coloro che svolgono, anche di fatto, funzioni di gestione, amministrazione, direzione o controllo per conto di G-U Italia, ai soci e ai dipendenti, nonché a coloro i quali, pur non appartenendo alla stessa, operano su mandato della medesima o sono in qualsiasi modo legati alla Società.

Di conseguenza, saranno destinatari del modello, tra i soggetti in posizione apicale:

- 1) l'Organo Amministrativo;
- 2) Il direttore di filiale;
- 3) i dirigenti;
- 4) i sindaci;
- 5) i componenti dell'OdV;

tra i soggetti sottoposti all'altrui direzione:

- 1) dipendenti;
- 2) stagisti; lavoratori interinali.

In forza di apposite clausole contrattuali e limitatamente allo svolgimento delle attività sensibili a cui essi eventualmente partecipano, possono essere destinatari di specifici obblighi, strumentali ad un'adeguata esecuzione delle attività di controllo interno previste nella presente Parte Generale, i seguenti soggetti esterni:

- i collaboratori, gli agenti e i rappresentanti, i consulenti e in generale i soggetti che svolgono attività di lavoro autonomo nella misura in cui essi operino nell'ambito delle aree di attività sensibili per conto o nell'interesse della Società;
- i fornitori e i partner (anche sotto forma di associazione temporanea di imprese, nonché di jointventure) che operano in maniera rilevante e/o continuativa nell'ambito delle aree di attività cosiddette sensibili per conto o nell'interesse della Società.

Tra i c.d. soggetti esterni debbono ricondursi anche coloro che, sebbene abbiano il rapporto contrattuale con altra società del Gruppo, nella sostanza operano in maniera rilevante e/o continuativa nell'ambito delle aree di attività sensibili per conto o nell'interesse della Società.

G-U Italia divulga il presente Modello attraverso modalità idonee ad assicurarne l'effettiva conoscenza da parte di tutti i soggetti interessati quali il portale intranet aziendale, il sito internet, circolari e bacheche.

I soggetti ai quali il Modello si rivolge sono tenuti a rispettarne puntualmente tutte le disposizioni, anche in adempimento dei doveri di lealtà, correttezza e diligenza che scaturiscono dai rapporti giuridici instaurati con la Società.

G-U Italia condanna qualsiasi comportamento difforme non solo alla legge, ma anche e soprattutto, per quel che qui importa, difforme al Modello e al Codice Etico; ciò pure laddove il comportamento illecito sia stato realizzato nell'interesse della Società ovvero con l'intenzione di arrecare ad essa un vantaggio.

## **SEZIONE II**

### **4. IL MODELLO DI GRETSCH UNITAS ITALIA S.R.L.**

#### **4.1. Premessa**

L'adozione di un Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo ex D. Lgs. n. 231/2001, oltre a rappresentare un motivo di esenzione dalla responsabilità della Società con riferimento alla commissione delle tipologie di reato incluse nel Decreto, è un atto di responsabilità sociale da parte della Società dal quale scaturiscono benefici per tutti gli stakeholders: manager, creditori e tutti gli altri soggetti i cui interessi sono legati alle sorti dell'impresa.

A fronte delle numerose novità progressivamente introdotte dal legislatore nell'ambito del D. lgs. n. 231/2001, Gretsch-Unitas Italia S.r.l. ha quindi ritenuto opportuno procedere all'implementazione del proprio modello organizzativo al fine di migliorare il sistema di controllo interno della Società.

La Società ha, quindi, inteso avviare una serie di attività (di seguito, il "Progetto") volte a rendere il proprio modello conforme ai requisiti previsti dal D. Lgs. n. 231/2001 e coerente sia con i principi già radicati nella propria cultura di *governance* sia con le indicazioni contenute nelle Linee Guida di Confindustria.

Nell'esecuzione del Progetto si è tenuto conto:

- dei cambiamenti organizzativi della Società;
- dell'evoluzione della giurisprudenza e della dottrina;
- dei mutamenti legislativi;
- delle considerazioni derivanti dall'applicazione del Modello, ivi comprese le esperienze derivanti dal contenzioso penale;
- della prassi delle società italiane ed estere in ordine ai modelli;
- degli esiti delle attività di vigilanza;

- delle esperienze maturate nell'adozione e attuazione dei Modelli precedenti.

L'approccio seguito:

- consente di valorizzare al meglio il patrimonio conoscitivo della Società; permette di gestire con criteri univoci le regole operative aziendali, incluse quelle relative alle aree "sensibili";
- rende più agevole la costante implementazione e l'adeguamento tempestivo dei processi e dell'impianto normativo interni ai mutamenti della struttura organizzativa e dell'operatività aziendale.

#### **4.2. La società Gretsch Unitas Italia s.r.l.**

La società Gretsch-Unitas Italia S.r.l., filiale italiana del gruppo Gretsch Unitas, con sede a Ditzingen (Germania) ha per oggetto la commercializzazione di ferramenta per serramenti e prodotti simili od affini ed articoli in metallo ed in altri materiali di qualsiasi tipo, per l'edilizia e per altri usi, principalmente contraddistinti dal marchio Gretsch-Unitas, nella forma del commercio all'ingrosso ed al dettaglio.

Gretsch-Unitas è uno dei principali fornitori di tecnologia per finestre e porte, sistemi di ingresso automatico e sistemi di gestione degli edifici. Produce e distribuisce hardware architettonico, serrature e sistemi di chiusura e controllo accessi dei marchi GU, BKS, FERCO ed ELA-SOFT. Con un'ampia gamma di prodotti compatibili, il Gruppo GU offre soluzioni di ferramenta per finestre e porte, soluzioni antiscasso, costruzioni senza barriere, porte per vie di fuga e soccorso, inoltre individua soluzioni di facciate per progetti.

Il programma, completo ed integrato, che copre un'ampia fascia del mercato specifico, si presenta con prodotti d'avanguardia sia sotto il profilo tecnologico che qualitativo-funzionale, tale da porre i suoi clienti in posizione di sicuro vantaggio sulla concorrenza.

#### **4.3. Finalità, Elaborazione ed Approvazione del Modello**

G-U Italia S.r.l. intende affermare e diffondere una cultura di impresa improntata:

- alla *legalità*, poiché nessun comportamento illecito, sia pur realizzato nell'interesse o a vantaggio dell'impresa, può ritenersi in linea con la politica adottata dalla Società;
- al *controllo*, che deve governare tutte le fasi decisionali e operative dell'attività sociale, nella piena consapevolezza dei rischi derivanti dalla possibile commissione di reati.

G-U Italia S.r.l. ha deciso di dotarsi del presente Modello al duplice fine di adeguarsi alle finalità di prevenzione indicate dal Legislatore e di proteggere dagli effetti negativi derivanti da una inopinata

applicazione di sanzioni gli interessi delle consorziate, degli apicali e, in ultima analisi, di tutti gli *stakeholders*, compresi dipendenti e collaboratori.

Il raggiungimento delle predette finalità si concretizza in un sistema coerente di principi, procedure organizzative, gestionali e di controllo e disposizioni che danno vita al Modello che la Società, alla luce delle considerazioni che precedono, ha predisposto e adottato.

G-U Italia S.r.l. ritiene inoltre che l'adozione del Modello costituisca un'opportunità importante di verifica, revisione ed integrazione dei propri processi decisionali ed applicativi interni, nonché dei sistemi di controllo dei medesimi, rafforzando l'immagine di correttezza e trasparenza alla quale esso ha da sempre orientato la propria attività.

Il Direttore della Filiale (procuratore dell'Amministratore Unico), avvalendosi dell'assistenza e consulenza delle strutture interne nonché di professionisti esterni, ha dato avvio al lavoro di analisi e di preparazione del Modello.

Il lavoro si è articolato nelle seguenti fasi:

1.) *Individuazione dei processi e delle attività nel cui ambito possono essere commessi i reati richiamati dal d.lgs. n. 231/2001:*

In particolare, a seguito della presentazione del Progetto, si è provveduto a creare un Team di lavoro composto da professionisti esterni e risorse interne della Società con assegnazione dei rispettivi compiti e ruoli operativi.

Propedeutica all'individuazione delle attività sensibili è stata l'analisi, prevalentemente documentale, della struttura societaria ed organizzativa della Società, svolta al fine di meglio comprendere l'attività della Società e di identificare gli ambiti aziendali oggetto dell'intervento.

La raccolta della documentazione rilevante e l'analisi della stessa da un punto di vista sia tecnico-organizzativo sia legale hanno permesso una prima individuazione dei processi/attività sensibili.

Si è quindi proceduto ad una fase di mappatura dei processi a rischio, sfociata nella **risk map** allegata. Obiettivo di questa fase è stato quello di analizzare e formalizzare per ogni processo/attività sensibile individuato: i) le sue fasi principali, ii) le funzioni e i ruoli/responsabilità dei soggetti interni ed esterni coinvolti, iii) gli elementi di controllo esistenti, al fine di verificare in quali aree/settori di attività si potessero astrattamente realizzare le fattispecie di reato di cui al d.lgs. n. 231/2001.

In questa fase è stata creata, quindi, una mappa delle attività che, in considerazione degli specifici contenuti, potrebbero essere esposte alla potenziale commissione dei reati richiamati dal d.lgs. n. 231/2001.

Nella rilevazione del sistema di controllo esistente si sono presi come riferimento, tra l'altro, i seguenti principi di controllo:

- esistenza di procedure formalizzate;
- tracciabilità e verificabilità ex post delle attività e delle decisioni tramite adeguati supporti documentali/informativi;
- segregazione dei compiti;
- esistenza di deleghe/procure formalizzate coerenti con le responsabilità organizzative assegnate.

- 2.) *Verifica delle procedure esistenti ed identificazione delle azioni di miglioramento*, individuando modifiche ed integrazioni necessarie/opportune (fase di **gap analysis** – riscontrabili all'interno della *risk map*).

Attraverso la gap analysis è stato possibile desumere aree di miglioramento del sistema di controllo interno esistente e, sulla scorta di quanto emerso, è stato predisposto un piano di attuazione teso a individuare i requisiti organizzativi caratterizzanti un modello di organizzazione, gestione e controllo conforme a quanto disposto dal d.lgs. n. 231/2001 e le azioni di miglioramento del sistema di controllo interno.

- 3.) *Predisposizione del Modello*, articolato in tutte le sue componenti, secondo le disposizioni del d.lgs. n. 231/2001 e le indicazioni fornite dalle Linee Guida di Confindustria.

La realizzazione del Modello di organizzazione e controllo è stata supportata dai risultati delle fasi precedenti e dalle scelte di indirizzo degli organi decisionali della Società.

- 4.) *Conferimento dell'incarico all'**Organismo di Vigilanza*** (in seguito all'approvazione del presente Modello).

#### **4.4. Assetto organizzativo**

Ai fini dell'attuazione del Modello di organizzazione, gestione e controllo ex D. lgs. n. 231/2001, riveste fondamentale importanza l'assetto organizzativo della Società, in base al quale vengono individuate le strutture organizzative essenziali, le rispettive aree di competenza e le principali responsabilità ad esse attribuite.



#### 4.5. Composizione del Modello

Il presente Modello si compone dei seguenti documenti:

- 1.) parte generale: descrive in generale il contenuto del d.lgs. 231/2001 e le finalità perseguite da G-U Italia S.r.l. attraverso l'adozione del Modello. Contiene le regole sul funzionamento dell'Organismo di Vigilanza, il sistema disciplinare ed alcune disposizioni relative alla diffusione del modello (*requisiti richiesti dall'art. 6, comma 1, lett. b) e comma 2, lett. c), d), ed e) d.lgs. 231/2001*);
- 2.) parte speciale: volta ad integrare il contenuto della Parte Generale con una descrizione relativa:
  - alle fattispecie di reato richiamate dal Decreto che la Società ha ritenuto necessario prendere in considerazione in ragione delle caratteristiche dell'attività svolta;
  - ai processi/attività sensibili, rispetto alle fattispecie di reati di cui al punto precedente, presenti nella realtà aziendale e ai correlati standard di controllo.Nessuna disposizione contenuta nel sistema normativo interno può in ogni caso giustificare il mancato rispetto delle norme contenute nel presente Modello.
- 3.) risk map: documento redatto all'esito delle interviste condotte nella società e dell'analisi dei documenti aziendali. Essa prende in considerazione le attività per le quali si è rilevato un rischio non trascurabile di commissione di uno dei c.d. "reati presupposto". La *risk map* individua inoltre gli specifici protocolli/procedure/misure diretti a prevenire i predetti reati (*requisiti richiesti dall'art. 6, comma 2, lett. a) e b) d.lgs. 231/2001*), suggerendo le misure da introdurre, migliorare o implementare;
- 4.) codice etico: vedi successivo punto 8.

#### 4.6. Obiettivi del Modello

Con l'adozione del MOGC, G-U Italia S.r.l. si pone l'obiettivo principale di disporre di un sistema strutturato di procedure e controlli che riduca, tendenzialmente eliminandolo, il rischio di commissione dei reati rilevanti e dei comportamenti illeciti in genere, nei processi a rischio.

Infatti, la commissione di qualsivoglia tipo di illecito (penale, amministrativo e civile) è contraria alla volontà di G-U Italia S.r.l., come dichiarato nel Codice Etico e qui confermato, e comporta sempre un danno per la stessa, anche se apparentemente ed erroneamente potrebbe essere considerata nell'interesse o a vantaggio della medesima.

Il Modello predispone gli strumenti per il monitoraggio dei processi a rischio, per un'efficace prevenzione dei comportamenti illeciti, per un tempestivo intervento nei confronti di atti posti in essere in violazione delle regole interne e per l'adozione dei necessari provvedimenti disciplinari di sanzione e repressione.

#### **4.7. Adozione, Verifica ed Aggiornamento del Modello**

Il Modello è stato costruito sulla base della situazione attuale delle attività di G-U Italia S.r.l. e dei processi operativi. La rispondenza del Modello alle esigenze della società dovrà essere periodicamente e costantemente verificata.

L'Organo Amministrativo ha competenza esclusiva per l'adozione, la modificazione e l'integrazione del Modello.

Una prima verifica particolarmente approfondita sarà effettuata dopo una prima fase di applicazione, di durata temporale sufficientemente significativa, onde poter disporre della controprova operativa del Modello.

La verifica si rende inoltre necessaria ogni qualvolta intervengano modifiche organizzative significative, particolarmente nelle aree già individuate come a rischio.

Le verifiche sono svolte dall'Organismo di Vigilanza, che all'occorrenza può avvalersi della collaborazione ed assistenza di professionisti esterni, per poi proporre all'Amministratore Unico (ossia al procuratore/direttore di filiale) le integrazioni e modifiche che si rendessero di volta in volta necessarie o opportune. L'Amministratore Unico (ossia il procuratore/direttore di filiale) provvederà quindi all'adozione delle integrazioni e modifiche al Modello.

Il Modello deve essere oggetto di apposito adattamento qualora emerga l'opportunità o la necessità di un suo aggiornamento, a titolo esemplificativo:

- violazioni o elusioni delle prescrizioni del Modello che ne abbiano dimostrato l'inefficacia o l'incoerenza ai fini della prevenzione degli illeciti sanzionati ai sensi del D. Lgs. n. 231/2001;
- significative modificazioni dell'assetto organizzativo della Società e/o delle modalità di svolgimento delle attività d'impresa (ad es., a seguito dell'acquisizione di un ramo d'azienda);
- modifiche del quadro normativo di riferimento rilevanti per la Società (ad es., vengano introdotte nuove tipologie di reato rilevanti ai sensi del Decreto);

- valutazioni di inadeguatezza all'esito dei controlli eseguiti.

Una volta approvate, le modifiche e le istruzioni per la loro immediata applicazione sono comunicate all'Organismo di Vigilanza, il quale, a sua volta, provvederà, senza indugio, a rendere le stesse modifiche operative e a curare la corretta comunicazione dei contenuti.

L'Organismo di Vigilanza provvederà, altresì, mediante apposita relazione, ad informare l'Organo Amministrativo ed il Collegio Sindacale circa l'esito dell'attività intrapresa in ottemperanza alla delibera che dispone l'aggiornamento e/o adeguamento del Modello.

## **5. L'ORGANISMO DI VIGILANZA**

### **5.1. Individuazione dell'Organismo di Vigilanza**

Il d.lgs. 231/2001 prescrive di affidare ad un organismo appositamente costituito il compito di vigilare sul funzionamento e sull'osservanza del Modello, nonché di curarne l'aggiornamento, attribuendo al medesimo organismo autonomi poteri di iniziativa e controllo.

### **5.2. Composizione dell'Organismo di Vigilanza**

L'Organismo di Vigilanza (anche "OdV"), nominato dall'Organo Amministrativo (ossia dal suo procuratore/direttore di filiale), deve possedere requisiti di autonomia, indipendenza, professionalità e continuità d'azione.

Se in composizione monocratica, l'Organismo di Vigilanza deve essere costituito da un soggetto esterno all'azienda, il quale si potrà avvalere di un dipendente della Società al fine di assicurare il migliore flusso informativo con le funzioni aziendali.

Qualora l'Organismo di Vigilanza sia adottato in composizione plurisoggettiva, invece, ne faranno parte almeno un componente esterno ed uno interno alla società.

Ogni membro dell'Organismo di Vigilanza dovrà possedere i seguenti requisiti soggettivi:

#### **a) Onorabilità**

i) anche ai sensi dell'articolo 2, comma 1, lettere a) e b) e comma 2 del DM 162/2000. La carica non può essere ricoperta da coloro che:

- si trovano in stato di interdizione temporanea o di sospensione dagli uffici direttivi delle persone giuridiche e delle imprese;

- sono stati sottoposti a misure di prevenzione disposte dall'autorità giudiziaria ai sensi della legge 27 dicembre 1956, n. 1423, o della legge 31 maggio 1965, n. 575, e successive modificazioni e integrazioni, salvi gli effetti della riabilitazione;
- hanno riportato condanna, anche non ancora definitiva e anche se a pena condizionalmente sospesa, salvi gli effetti della riabilitazione:

1) a pena detentiva per uno dei reati previsti dalle norme che disciplinano l'attività bancaria, finanziaria e assicurativa e dalle norme in materia di mercati e strumenti finanziari, in materia tributaria e di strumenti di pagamento;

2) alla reclusione per uno dei delitti previsti nel titolo XI del libro V del codice civile e nel regio decreto del 16 marzo 1942, n. 267 (legge fallimentare);

3) alla reclusione per un tempo non inferiore a sei mesi per un delitto contro la pubblica amministrazione la fede pubblica, il patrimonio, l'ordine pubblico e l'economia pubblica;

4) alla reclusione per un tempo non inferiore ad un anno per un qualunque delitto non colposo.

ii) incorrono in cause di ineleggibilità e di decadenza previste dall'articolo 2382 c.c.;

iii) hanno subito condanne, ancorché non definitive, per uno dei reati ai quali è applicabile il Decreto.

#### b) Professionalità

I membri dell'Organismo di Vigilanza devono possedere complessivamente un bagaglio di strumenti e conoscenze tecniche proprie delle figure deputate allo svolgimento dell'attività ispettiva e di controllo, nonché adeguate conoscenze di natura giuridica in merito al sistema delineato dal d.lgs. 231/2001. Tali requisiti vanno valutati con riferimento ai rischi specifici di G-U Il possesso di tali requisiti in capo all'OdV può anche trovare attuazione attraverso figure professionali esterne di cui si chiedi la consulenza.

#### c) Indipendenza

I membri esterni dell'OdV non devono avere ulteriori rapporti commerciali con la società che comportino un volume di affari superiore al 5% del proprio fatturato complessivo.

L'Organismo di Vigilanza, nell'ambito dello svolgimento delle proprie attività e funzioni, non è soggetto al potere gerarchico e/o disciplinare di alcun organo o funzione societaria.

Alla nomina, alla revoca e alla sostituzione dei membri dell'Organismo di Vigilanza provvede l'Organo Amministrativo con apposita delibera, come di seguito specificato.

### **5.3. Durata in carica**

L'Organismo di Vigilanza resta in carica per un triennio dalla data della nomina e sino alla successiva riunione dell'Organo Amministrativo che provvede alla sua sostituzione.

### **5.4. Modalità di nomina e revoca dell'Organismo di Vigilanza**

L'Organismo di Vigilanza è nominato dall'Organo Amministrativo (ossia dal suo procuratore/direttore di filiale) e da questi può essere revocato. L'Organo Amministrativo (o il suo procuratore) deve, con delibera motivata, revocare il mandato all'Organismo di Vigilanza o a singoli membri dello stesso nel caso in cui siano venuti meno i requisiti di autonomia ed indipendenza, onorabilità, professionalità e continuità d'azione necessari per l'esercizio di tale funzione o quando si siano verificate cause di incompatibilità.

L'Organo Amministrativo (ossia il procuratore/direttore di filiale) deve altresì revocare, prima della naturale scadenza, attraverso una delibera motivata, il mandato ai membri dell'Organismo di Vigilanza qualora vi sia omissione, in tutto o in parte, nello svolgimento dei compiti attribuiti o vi sia manifesta negligenza o imperizia nello svolgimento degli stessi.

La cessazione del rapporto di lavoro con la società del componente interno determina la contemporanea decadenza dall'incarico di componente dell'Organismo di Vigilanza, salvo diversa delibera dell'Organo Amministrativo (ossia del suo procuratore/direttore di filiale).

#### **5.4.1. Rinuncia – dimissioni**

In caso di rinuncia o dimissioni di un membro dell'Organismo di Vigilanza, quest'ultimo ne darà comunicazione tempestiva all'Organo Amministrativo (ossia al suo procuratore/direttore di filiale), che prenderà entro 30 giorni le decisioni del caso.

#### **5.4.2. Decadenza dei componenti**

Sono causa di decadenza dall'incarico di componente dell'OdV:

- morte;
- sopravvenuta incapacità/infermità tale da non poter attendere all'espletamento dell'incarico.

#### **5.4.3. Decadenza dell'intero ODV.**

L'organismo si intende decaduto se viene a mancare, per dimissioni o altre cause, la maggioranza dei componenti. In tal caso, l'Organo Amministrativo provvede alla nomina dei nuovi componenti.

L'organo decaduto conserva le proprie funzioni fino all'insediamento del nuovo Organismo di Vigilanza.

## **5.5. Compiti e Poteri dell'Organismo di Vigilanza**

L'Organismo di Vigilanza ha i seguenti compiti ed i relativi poteri di iniziativa:

- a) adottare in piena autonomia il proprio regolamento;
- b) verificare la coerenza tra i comportamenti concreti ed il Modello;
- c) vigilare sul mantenimento nel tempo dei requisiti di adeguatezza a fini prevenzionali e di funzionalità del Modello;
- d) segnalare la necessità di aggiornamento del Modello, attraverso la formulazione di proposte all'Organo Amministrativo di aggiornamento/modifiche o correzioni al Modello, ogniqualevolta lo ritenga necessario e pure in conseguenza di:
  - i. significative violazioni delle prescrizioni del Modello,
  - ii. significative modificazioni dell'assetto organizzativo interno e/o delle attività di G-U,
  - iii. modifiche normative;
- e) segnalare alle competenti funzioni di G-U Italia le violazioni accertate del Modello che possano determinare l'insorgere di responsabilità in capo all'associazione, per gli opportuni provvedimenti;
- f) riferire al Organo Amministrativo sullo stato di attuazione del Modello.

### **5.5.1. Poteri dell'OdV**

Per poter correttamente svolgere i compiti di cui al punto precedente, l'Organismo di Vigilanza ha la facoltà di:

- verificare l'attuazione delle procedure previste dal Modello;
- suggerire e promuovere l'emanazione di nuove disposizioni procedurali o integrative/modificative delle stesse;
- interpretare la normativa rilevante e verificare l'adeguatezza del Modello a tali prescrizioni normative, segnalando all'Organo Amministrativo le possibili aree di intervento;
- monitorare ed incentivare la diffusione dei contenuti del Modello e del d.lgs. 231/01 presso i relativi Destinatari (in particolare, dipendenti e collaboratori di G-U Italia) favorendo l'organizzazione di incontri di formazione;
- predisporre la documentazione interna necessaria al fine del funzionamento del Modello, contenente istruzioni d'uso, chiarimenti o aggiornamenti dello stesso;

- condurre ricognizioni sull'attività di G-U Italia per aggiornare il MOGC ed eventualmente approfondire alcuni aspetti dei processi dell'ente;
- verificare periodicamente la correttezza e la conformità al Modello dell'attività di G-U nell'ambito dei processi sensibili, riassumendone l'esito all'Organo Amministrativo (o al suo procuratore);
- relazionarsi con l'Organo Amministrativo (o procuratore) al fine di valutare l'adozione di sanzioni disciplinari relative a violazioni/omissioni delle disposizioni contenute nel Modello e nel Codice Etico, ferma restando la competenza dell'Organo Amministrativo (o suo procuratore) per la promozione del procedimento disciplinare e l'irrogazione delle eventuali sanzioni;
- raccogliere, elaborare e conservare le informazioni rilevanti in ordine al rispetto del Modello, nonché aggiornare la lista dei flussi informativi;
- coordinarsi con le altre funzioni e con i revisori legali esterni (anche attraverso apposite riunioni) per il miglior monitoraggio delle attività in relazione alle procedure stabilite nel Modello. A tal fine l'OdV ha libero ed incondizionato accesso a tutta la documentazione di G-U Italia che ritiene rilevante - senza necessitare di alcuna previa autorizzazione per l'acquisizione - e deve essere costantemente informato dal personale competente:
  - a) sugli aspetti dell'attività che possono esporre G-U Italia al rischio di commissione di uno dei reati presupposto;
  - b) sui rapporti con i consulenti ed i partner che operano per conto della società nell'ambito di operazioni sensibili;
  - c) sulle operazioni straordinarie di G-U Italia;
- effettuare specifiche verifiche (anche a campione) sulla reale idoneità del Modello alla prevenzione dei reati (qualora lo ritenga opportuno, anche con l'ausilio di consulenti esterni).
- prendere in esame le segnalazioni ricevute.

Le verifiche sono condotte dall'OdV che si avvale, ove necessario, del supporto del personale di G-U Italia.

Le verifiche e il loro esito sono oggetto di *report* annuale all'Organo Amministrativo. Tale *report* individua gli aspetti problematici del Modello e contiene, se necessario, le proposte di modifiche/adeguamento per **l'anno successivo**.

#### **5.5.2. Linee di riporto**

L'OdV riferisce in merito all'attuazione del Modello ed all'emersione di eventuali criticità utilizzando due linee di *reporting*:

1. su base continuativa, direttamente al Direttore della filiale G-U Italia, ogniqualvolta riscontri anomalie

nel funzionamento del Modello.

2. almeno una volta l'anno, nei confronti dell'Organo Amministrativo (ossia nei confronti del suo procuratore/direttore di filiale)

Il *reporting* ha ad oggetto:

- a) l'attività svolta dall'OdV;
- b) le eventuali criticità emerse dai controlli effettuati (e spunti per il miglioramento).

Almeno una volta l'anno, l'OdV predispone un *report* relativo alle verifiche specifiche effettuate con indicazione dell'esito delle stesse, gli interventi eventualmente richiesti all'Organo Amministrativo con l'indicazione di quelli sui quali si è intervenuto e quelli per i quali l'organo di vertice ha deciso di non dare corso, l'eventuale aggiornamento della mappatura dei processi sensibili.

Qualora l'OdV dovesse riscontrare criticità riferibili ad uno dei membri dell'Organo Amministrativo (*solo in caso di Consiglio di Amministrazione – attualmente GU e amministrata da Amministratore Unico*), la corrispondente segnalazione dovrà essere prontamente inoltrata al CDA, mentre in caso di criticità rilevate nei confronti dell'intero Consiglio d'Amministrazione la segnalazione andrà fatta all'Assemblea dei Soci.

L'Organo Amministrativo ha la facoltà di richiedere un incontro con l'OdV il quale, a sua volta, ha la facoltà di richiedere un incontro con quest'ultimo.

Gli incontri sono verbalizzati e le copie dei verbali vengono debitamente archiviate.

### **5.5.3. Flussi informativi verso l'OdV**

Al fine di poter svolgere efficacemente il proprio compito, l'OdV deve ricevere le informazioni contenute nella seguente tabella.

<b>Tipo di informazione</b>	<b>Soggetto tenuto all'informazione</b>	<b>Cadenza</b>
1.) Eventi che potrebbero generare responsabilità di G-U Italia ai sensi del d.lgs. n. 231/2001	Tutti* (Amministratore Unico, dipendenti, collaboratori)	Ad evento
2.) Violazioni del MOGC	Tutti*	Ad evento
3.) Segnalazioni circostanziate di condotte illecite, rilevanti ai sensi del	Tutti*	Ad evento



d.lgs. 231/2001 e fondate su elementi di fatto precisi e concordanti, di cui sono venuti a conoscenza in ragione delle funzioni svolte (art. 6, comma 2-bis, d.lgs. 231/01)		
4.) Notizie relative ad operazioni straordinarie, modifiche statutarie, variazioni nell'organigramma o nell'assetto organizzativo della società	Amministratore Unico	Ad evento
5.) Modifiche apportate al sistema di deleghe e funzioni	Amministratore Unico	Ad evento
6.) Notizie relative ad attività ispettive o verifiche intraprese da pubblici uffici (Asl, Direzione Provinciale del lavoro...)	Amministratore Unico, ufficio interessato dall'ispezione	Ad evento
7.) Notizie relative a procedure di concessione o autorizzazione collegate all'esercizio delle attività di G-U, ivi comprese richieste di finanziamento o agevolazioni avviate presso organismi pubblici	Amministratore Unico	Semestrale
8.) Notizie relative ad infortuni sul lavoro o incidenti, di entità non trascurabile per conseguenze o modalità, o relative a richieste di riconoscimento di malattie professionali	Amministratore Unico	Semestrale
9.) Qualsiasi variazione delle attività svolte da G-U, che possano comportare	Amministratore Unico	Ad evento

variazioni nelle aree di rischio		
10.) Provvedimenti e/o notizie provenienti da organi di polizia giudiziaria, o da qualsiasi altra autorità, dai quali si evinca lo svolgimento di indagini, anche nei confronti di ignoti, connessi al compimento di reati e conseguenze relative	Amministratore Unico	Ad evento
11.) Eventuali rapporti preparati dai responsabili di altre funzioni associative, per essere discussi in seno al Organo Amministrativo , nell'ambito della loro attività di controllo e dai quali potrebbero emergere fatti, atti, eventi od omissioni con profili di criticità rispetto all'osservanza delle norme del d.lgs. n. 231/2001	Amministratore Unico	Ad evento
12.) Notizie relative a procedimenti disciplinari interni per violazioni del Codice Etico o del Modello, o comunque legati alla violazione di regole di comportamento nell'ambito dei processi sensibili, e relativo esito (sanzione o archiviazione)	Amministratore Unico	Ad evento
13.) Esito <i>audit</i> periodici finalizzati al mantenimento delle certificazioni	Responsabile Qualità	Ad evento

*\*in questi casi l'Organismo di Vigilanza assicura la riservatezza del segnalante*

\* \* \*

Informazioni e segnalazioni di cui alla precedente tabella possono essere trasmesse all'OdV:

a.) via mail all'indirizzo dedicato, ad uso esclusivo dell'OdV stesso:

b.) in forma cartacea tramite la cassetta di posta della Società, ubicata all'esterno dell'ingresso della sede di Cavaion Veronese – Località Montean 8 – Zona Industriale.

L'indirizzo e-mail e l'esistenza della cassetta sono comunicati a tutto il personale e pubblicizzati con i soggetti terzi (es. consulenti).

## **5.6. Accertamento di infrazioni al Modello e al Codice Etico e segnalazioni all'OdV**

L'Organismo di Vigilanza non è dotato di poteri disciplinari.

L'Organismo di Vigilanza ha l'obbligo di riferire all'Organo Amministrativo e al Collegio Sindacale, anche su fatti rilevanti del proprio Ufficio o eventuali urgenti criticità del modello emerse nella propria attività di vigilanza.

Rimangono ferme in capo al CdA o Amministratore Unico (ossia procuratore), secondo le proprie deleghe interne, le facoltà di accertamento di infrazioni, introduzione di procedimenti disciplinari e di irrogazione delle sanzioni. L'OdV dovrà però monitorare il sistema disciplinare con riferimento alle fattispecie di cui si tratta.

In caso di violazione del Modello, inoltre, l'Organismo di Vigilanza può proporre al CdA di applicare adeguati provvedimenti sulla base di quanto previsto dal sistema sanzionatorio del Modello.

### **5.6.1. Segnalazioni all'OdV**

Oltre a quanto previsto nella tabella precedente, l'Organismo di Vigilanza potrà ricevere notizie o informazioni rilevanti di qualsiasi tipo e le valuterà a sua ragionevole discrezione e responsabilità, ascoltando eventualmente l'autore della segnalazione e/o il responsabile della presunta violazione e motivando per iscritto eventuali rifiuti di procedere ad un'indagine interna.

### **5.6.2. Raccolta e conservazione delle informazioni**

Ogni informativa o segnalazione sarà conservata dall'OdV in un apposito *database* (informatico e/o cartaceo) per un periodo di tempo pari a 10 anni.

L'accesso all'archivio, che dovrà essere tenuto con apposite misure di sicurezza (es. cassette a chiave e comunque non accessibili da altro personale) è consentito esclusivamente ai componenti dell'OdV e loro ausiliari autorizzati.

### **5.6.3. Obblighi di riservatezza ai sensi dell'art. 6, comma 2-bis, d.lgs. 231/01.**

L'OdV valuta e gestisce in totale autonomia le segnalazioni ed assicura la riservatezza delle informazioni ricevute nell'esercizio delle funzioni, nel pieno rispetto della *privacy* del segnalante e del segnalato.

I segnalanti in buona fede saranno garantiti contro qualsiasi forma di ritorsione, discriminazione o penalizzazione ed in ogni caso sarà assicurata la riservatezza dell'identità del segnalante, fatti salvi gli obblighi di legge e la tutela dei diritti di o delle persone accusate erroneamente.

Sono vietati atti di ritorsione o discriminatori, diretti o indiretti, nei confronti del segnalante per motivi collegati, direttamente o indirettamente, alla segnalazione.

In ogni caso, tutte le informazioni in possesso dei membri dell'OdV sono trattate in conformità con la legislazione vigente in materia di *privacy* e protezione dei dati.

### **5.6.4. Misure ulteriori per la tutela del segnalante in buona fede**

L'adozione di misure discriminatorie nei confronti dei soggetti che effettuano le segnalazioni di cui al comma 2-bis può essere denunciata all'Ispettorato nazionale del lavoro, per i provvedimenti di propria competenza, oltre che dal segnalante, anche dall'organizzazione sindacale indicata dal medesimo.

Il licenziamento ritorsivo o discriminatorio del soggetto segnalante è nullo. Sono altresì nulli il mutamento di mansioni ai sensi dell'articolo 2103 del codice civile, nonché qualsiasi altra misura ritorsiva o discriminatoria adottata nei confronti del segnalante. E' onere del datore di lavoro, in caso di controversie legate all'irrogazione di sanzioni disciplinari, o a demansionamenti, licenziamenti, trasferimenti, o sottoposizione del segnalante ad altra misura organizzativa avente effetti negativi, diretti o indiretti, sulle condizioni di lavoro, successivi alla presentazione della segnalazione, dimostrare che tali misure sono fondate su ragioni estranee alla segnalazione stessa.

### **5.7. Budget e logistica**

L'OdV deve essere provvisto di mezzi finanziari e logistici adeguati a consentirne la normale operatività (es. consulenze specialistiche, trasferte, etc.).

A tal fine l'Organo Amministrativo provvede a dotare l'OdV di un fondo adeguato in base alla richiesta di fondo spese che l'Organismo dovrà presentare annualmente all'Organismo Amministrativo dopo aver

redatto il proprio piano operativo; l'importo attribuito potrà comunque essere oggetto di successiva richiesta di integrazione.

Le somme spese dall'OdV sono soggette a rendicontazione all'Organo Amministrativo o al Direttore di filiale.

Il *budget* attribuito annualmente dovrà essere impiegato esclusivamente per le spese che l'OdV dovrà sostenere nell'esercizio delle sue funzioni. In caso di somme non spese nel corso dell'anno queste saranno computate per la richiesta di budget dell'anno seguente.

L'OdV dovrà inoltre avere a disposizione, anche non in via esclusiva, spazi idonei all'interno dell'azienda ove svolgere la propria attività e conservare, con modalità adeguate a garantire la riservatezza dei dati in suo possesso, la propria documentazione.

Potrà inoltre disporre del personale di segreteria e di strumenti tecnici adeguati all'assolvimento dei propri compiti.

#### **5.8. Regole di convocazione e di funzionamento**

La convocazione della prima riunione del primo OdV è disposta dal componente più anziano fino alla nomina del Presidente che andrà individuata e formalizzata dall'OdV medesimo (solo in caso di ODV collegiale).

Il primo OdV dovrà:

- I. controllare che le nomine dei componenti siano state effettuate nel pieno rispetto dei criteri di scelta indicati nel Modello;
- II. darsi un termine breve per l'adozione o la revisione del regolamento interno. Tale atto, di esclusiva competenza interna, dovrà essere approvato esclusivamente dall'OdV e comunicato all'Organo Amministrativo.

Senza voler in alcun modo minare l'autonomia dell'OdV, G-U Italia S.r.l. specifica, al fine di favorire la conformità della Società alle regole di cui al d.lgs. 231/2001, che il regolamento dell'OdV dovrà:

1. prevedere che l'attività dell'OdV sia documentata in maniera dettagliata e formale;
2. stabilire una procedura di intervento per i casi di urgenza;

3. stabilire una procedura di registrazione ed archiviazione di tutte le segnalazioni ricevute con l'obbligo di procedere ad una disamina e ad una decisione scritta motivata sulla preliminare archiviazione o sulla decisione di svolgere accertamenti.

## **6. DIFFUSIONE DEL MODELLO E FORMAZIONE DELLE RISORSE**

### **6.1. Nei confronti degli Apicali e dei Dipendenti**

Il presente Modello è oggetto di comunicazione a tutti i soggetti interessati, secondo modalità e tempi definiti dall'Organismo di Vigilanza d'intesa con la funzione competente, tali da favorire la massima conoscenza delle regole comportamentali che G. U. Italia ha ritenuto di darsi.

Il Modello è disponibile e visionabile nella sua interezza presso la sede di G-U Italia S.r.l. ed è a disposizione di chiunque abbia titolo a consultarlo.

Il Modello (unitamente al Codice Etico) è comunicato a tutte le risorse presenti in Istituto al momento della sua approvazione con l'invio telematico dello stesso a tutto il personale. Viene inviato/consegnato anche ai nuovi assunti.

Il personale dovrà firmare una conferma di ricezione della documentazione inviata nonché un impegno a non divulgarlo a terzi.

L'intera documentazione sarà disponibile anche in forma cartacea a richiesta del personale interessato.

#### **La formazione**

L'Organismo di Vigilanza, d'intesa con la funzione competente, definisce programmi di formazione/informazione dei soggetti della Società in funzione della qualifica ricoperta, dei poteri e delle deleghe attribuite, nonché del livello di rischio dell'area nella quale operano.

L'attività di formazione finalizzata a diffondere la conoscenza della normativa di cui al d.lgs. 231/2001 è obbligatoria almeno al momento dell'introduzione del Modello e, in ogni caso, quando si renda necessario a giudizio dell'OdV.

Essa è differenziata, nei contenuti e nelle modalità di erogazione, in funzione della qualifica dei destinatari, dell'area di rischio in cui operano e dell'avere o meno funzioni di rappresentanza della società.

In particolare la formazione è garantita:

- da un incontro di formazione iniziale, seguito da corsi di aggiornamento a cadenza periodica stabiliti dall'OdV;

- dall'invio a mezzo posta elettronica di apposite comunicazioni nel caso di modifiche del Modello, del sistema di deleghe e procure, dell'assetto associativo, o di innovazioni legislative in materia di responsabilità amministrativa degli enti ex D.Lgs. 231/2001.

Per i tutti i corsi tenuti occorrerà predisporre una documentazione da cui si evinca:

- I. i temi trattati;
- II. i formatori;
- III. il personale invitato a partecipare;
- IV. il personale presente (fogli di presenza);
- V. la documentazione rilasciata;
- VI. i test di riscontro con le modalità di somministrazione.

Tutta la documentazione prodotta è archiviata dall'OdV.

## **6.2. Nei confronti dei consulenti / collaboratori esterni**

La società G-U Italia Srl provvede all'informazione dei soggetti che operano per conto della società e sotto la vigilanza ed il coordinamento degli apici della società, in particolare ai consulenti e/o collaboratori esterni a vario titolo che operassero in aree e con attività a rischio, della esistenza delle regole comportamentali e procedurali di interesse.

Nei rapporti contrattuali con tali soggetti sono inserite apposite clausole di tutela della Società in caso di contravvenzione alle predette regole comportamentali e procedurali.

## **7. SISTEMA DISCIPLINARE**

### **7.1. Obiettivi del sistema disciplinare**

Il d.lgs. 231/01 richiede espressamente che la violazione delle norme del MOGC e del Codice Etico sia sanzionata in modo adeguato, commisurato alla violazione e con prioritario fine preventivo (art. 6, comma 2, lett. e) d.lgs. 231/2001).

Inoltre, il decreto richiede che vengano sanzionati:

- *la violazione delle misure di tutela di chi effettua le segnalazioni di cui al n. 3 del precedente punto 3.5.3;*
- *l'invio di segnalazioni relative alla violazione del Modello o del Codice Etico, effettuate con dolo e colpa grave, che si rivelano infondate.*

## **7.2. Struttura del sistema disciplinare:**

### 7.2.1. nei confronti dei Dipendenti

Le procedure previste dal Codice Etico e dal Modello costituiscono obbligazioni contrattuali del prestatore di lavoro ai sensi dell'art. 2104 c.c. e la violazione delle singole regole comportamentali del Codice Etico e del Modello costituisce illecito disciplinare, con gli effetti previsti dalla legge e dalla contrattazione collettiva ed interna applicabile.

I provvedimenti disciplinari applicabili sono quelli riportati nel "Regolamento disciplinare" riportato in calce al Codice Etico, al quale si rinvia.

Nessun procedimento disciplinare rilevante ai fini del Modello 231/01 potrà essere archiviato, né alcuna sanzione disciplinare per violazione del Modello potrà essere irrogata, senza la preventiva informazione ed il parere non vincolante dell'OdV.

### 7.2.2. nei confronti degli Amministratori

In caso di violazione del Modello da parte di singoli membri del Organo Amministrativo (o dell'Amministratore Unico), l'Organismo di Vigilanza informa il Organo Amministrativo stesso, mentre in caso di violazione del Modello da parte di tutti i membri del Organo Amministrativo (o dell'Amministratore Unico) verrà informata l'Assemblea dei Soci.

Gli organi interpellati provvederanno ad assumere le opportune iniziative previste dalla vigente normativa.

Le eventuali sanzioni applicabili agli amministratori possono consistere, in relazione alla gravità del comportamento, in:

- censura scritta a verbale;
- sospensione del compenso;
- segnalazione all'Assemblea dei soci per gli opportuni provvedimenti.

Le medesime sanzioni si applicano anche laddove, per imperizia o negligenza, gli amministratori abbiano impedito o non agevolato la scoperta di violazioni del Modello o, nei casi più gravi, la commissione di reati rilevanti ai fini del decreto, nonché qualora abbiano ommesso di vigilare, in particolare con riferimento alle deleghe eventualmente attribuite, sul rispetto, da parte del personale dell'ente, delle norme di legge, del Modello e del Codice Etico.



### 7.2.3. nei confronti di consulenti / collaboratori esterni / partner commerciali

La violazione, da parte dei soggetti terzi consulenti e collaboratori esterni di G-U Italia S.r.l., delle regole del Codice Etico e del presente Modello, può comportare l'attivazione delle clausole contrattuali sanzionatorie inserite nei relativi contratti. Tale attivazione è obbligatoria se richiesta dall'Organismo di Vigilanza.

Resta salvo il diritto di G-U Italia a chiedere il risarcimento dei danni.

### 7.2.4. nei confronti dell'Organismo di Vigilanza

Qualora il Organo Amministrativo fosse informato in merito a violazioni del presente Modello da parte dell'Organismo di Vigilanza, provvederà ad assumere le iniziative ritenute più idonee.

## **8. IL CODICE ETICO E DI CONDOTTA AZIENDALE**

Ad integrazione degli strumenti di controllo previsti nell'ambito del citato D. lgs. n. 231/2001, la Società G-U Italia si è dotata di Codice Etico, espressione di un contesto aziendale ove primario obiettivo è quello di soddisfare, nel migliore dei modi, le necessità e le aspettative degli *stakeholder* (es. clienti, consulenti, fornitori) della Società.

Il Codice Etico ha lo scopo, tra l'altro, di favorire e promuovere un elevato *standard* di professionalità e di evitare pratiche comportamentali difformi rispetto agli interessi dell'azienda o devianti rispetto alla legge, nonché contrastanti rispetto ai valori che la Società intende mantenere e promuovere.

Il Codice Etico è rivolto ai componenti degli organi sociali, a tutti i dipendenti di ogni ordine e grado della Società e a tutti coloro che, stabilmente o temporaneamente, interagiscono con il Gruppo.

Il Codice Etico e di Condotta aziendale adottato da G-U Italia S.r.l. forma parte integrante del presente Modello e ne costituisce documento ufficiale. Esso è voluto ed approvato dal massimo vertice dell'ente e contiene l'insieme dei diritti, dei doveri e dei principi etici adottati dall'ente al fine di orientare la propria attività, sia nei rapporti interni che in quelli esterni, alla legalità.

G-U Italia S.r.l. agisce a tutti i livelli per promuovere il contenuto del Codice e raccomandarne l'osservanza.

## **9. PIANO DI FORMAZIONE E COMUNICAZIONE**

La Società, al fine di dare efficace attuazione al Modello, intende assicurare una corretta divulgazione dei contenuti e dei principi dello stesso all'interno ed all'esterno della propria organizzazione.

In particolare, obiettivo della Società è quello di comunicare i contenuti e i principi del Modello ai soggetti che, pur non rivestendo la qualifica formale di dipendente, operano – anche occasionalmente – per il conseguimento degli obiettivi della Società in forza di rapporti contrattuali. Sono, infatti destinatari del

Modello sia le persone che rivestono funzioni di rappresentanza, di amministrazione o di direzione nella Società, sia le persone sottoposte alla direzione o alla vigilanza di uno dei predetti soggetti (ai sensi dell'art. 5 D. Lgs. n. 231/2001), ma, anche, più in generale, tutti coloro che operano per il conseguimento dello scopo e degli obiettivi della Società. Fra i destinatari del Modello sono, quindi, annoverati i componenti degli organi sociali, i soggetti coinvolti nelle funzioni dell'Organismo di Vigilanza, i collaboratori, agenti, i consulenti esterni e i partner commerciali e/o industriali e/o finanziari.

Tali soggetti destinatari sono tenuti a rispettare puntualmente tutte le disposizioni del Modello, anche in adempimento dei doveri di lealtà, correttezza e diligenza che scaturiscono dai rapporti giuridici instaurati dalla Società.

L'attività di comunicazione e formazione è affidata alla Direzione, che garantisce, attraverso i mezzi ritenuti più opportuni, la loro diffusione e la conoscenza effettiva a tutti i destinatari., coadiuvata dall'OdV. L'OdV determina poi le modalità di attuazione ai soggetti destinatari del modello esterni alla Società.

La Società garantisce la predisposizione di mezzi e modalità che assicurino sempre la tracciabilità delle iniziative di formazione e la formalizzazione delle presenze dei partecipanti, la possibilità di valutazione del loro livello di apprendimento e la valutazione del loro livello di gradimento del corso, al fine di sviluppare nuove iniziative di formazione e migliorare quelle attualmente in corso, anche attraverso commenti e suggerimenti su contenuti, materiale, docenti, ecc. La formazione, che può svolgersi anche a distanza o mediante l'utilizzo di sistemi informatici, e i cui contenuti sono vagliati dall'Organismo di Vigilanza, è operata da esperti nella disciplina dettata dal Decreto.

Le iniziative di formazione possono svolgersi anche a distanza mediante l'utilizzo di sistemi informatici (es.: video conferenza, e-learning).